Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di

Progetti di legge

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

D.L. 133/2014 - A.C. 2629

Sintesi degli emendamenti approvati dalla VIII Commissione Ambiente

n. 220/2

20 ottobre 2014

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di

Progetti di legge

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

D.L. 133/2014 - A.C. 2629

Sintesi degli emendamenti approvati dalla VIII Commissione Ambiente

n. 220/2

20 ottobre 2014

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Ambiente

☎ 066760-9253 – ✉ *st_ambiente@camera.it*

Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati dalla VIII Commissione Ambiente in sede referente.

Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il presentatore, la data dell'approvazione e una breve sintesi dell'oggetto della modifica.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

***File**: D14133b*

Emendamenti al decreto-legge n. 133/2014 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) A.C. 2629-A approvati dalla VIII Commissione Ambiente della Camera

Articolo 1 – *(Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli – Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.80	Borghi	PD	16.10	*Modifica il comma 2* facendo **salva la previsione progettuale della stazione ferroviaria in superficie lungo la tratta appenninica Apice-Orsara**. Si ricorda che il comma 2 prevede che il Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari rielabori i progetti anche già approvati, ma non ancora appaltati, con particolare riferimento a tale tratta, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione dell'opera.
1.13	Mannino	M5S	16.10	*Modifica il comma 2 aggiungendo un periodo* in base al quale negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari prevede che **la mancata accettazione**, da parte delle imprese, **delle clausole contenute nei Protocolli di legalità** stipulati con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo competenti, riferite alle misure di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, **costituisce causa di esclusione dalla gara**, e che **il mancato adempimento degli obblighi** previsti dalle clausole medesime, nel corso dell'esecuzione del contratto, **comporta la risoluzione del contratto.** *Conseguentemente, modifica il quarto periodo del medesimo comma,* al fine di prevedere che **il mancato inserimento delle previsioni** introdotte dal nuovo predetto periodo (anziché il mancato rispetto delle scadenze non motivato come previsto nel testo vigente) **comporta la revoca del mandato del Commissario.**
1.112	Mariani	PD	16.10	***Aggiunge il comma 2-bis*****,** che prevede l'**applicazione degli obblighi di pubblicazione** di cui agli articoli 37, 38 e 39 **del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33** (recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). Gli articoli citati disciplinano rispettivamente gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche, nonché la pubblicazione degli atti di pianificazione in materia di governo del territorio. Lo stesso comma 2-*bis* precisa che **resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 17, della**

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				legge 6 novembre 2012 n.190, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. *Si osserva che tale ultima previsione andrebbe coordinata con il disposto introdotto in conseguenza dell'emendamento 1.13, che già prevede l'inserimento, negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito, della causa di esclusione dalla gara per le imprese che non accettano le clausole contenute nel protocolli di legalità.*
1.144	Dorina Bianchi	NCD	16.10	*Modifica il comma 4,* al fine di prevedere che la **conferenza di servizi** per la realizzazione degli interventi indicati nell'articolo, e concernenti la realizzazione delle opere della tratta ferroviaria Napoli-Bari, è **convocata entro quindici giorni dall'approvazione dei progetti**. La soppressione del riferimento ai progetti definitivi, operata dalla proposta emendativa, dovrebbe consentire, pertanto, l'anticipazione della convocazione della conferenza dei servizi anche entro quindici giorni dall'approvazione dei progetti preliminari.
1.120 N.F.	Iannuzzi	PD	16.10	*Modifica il comma 4* **trasferendo dal Commissario alla deliberazione del Consiglio** dei Ministri **la competenza ad adottare il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi** nei casi di **motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela** ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Rispetto al testo attualmente vigente, che affida la decisione al Commissario derogando alla regola generale che disciplina la conferenza di servizi (art. 14-*quater*, comma 3, della L. 241/1990), il nuovo testo del comma 4 riconduce la conferenza di servizi nell'alveo della regola generale che però, per espressa previsione della norma, non si applica ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale (in cui rientra la tratta ferroviaria Napoli Bari). Rispetto alla regola generale viene, altresì, previsto il **dimezzamento dei termini** da essa contemplati.
1.119	Iannuzzi	PD	16.10	*Sostituisce il comma 6*, prevedendo che con un'apposita **convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti** e lo sviluppo d'impresa s.p.a. il **Commissario** per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari **si avvalga della predetta Agenzia,** senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di favorire l'informazione, il coinvolgimento ed i rapporti con i territori interessati per migliorare la realizzazione dell'opera. A differenza del testo originario

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Il comma 6 originario prevede che il Commissario possa avvalersi a titolo gratuito, nell'ambito di una apposita convenzione firmata dal Ministro delle infrastrutture, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. al fine di gestire i rapporti con i territori interessati per una migliore realizzazione delle opere
1.45 N.F.	Mannino	M5S	16.10	*Modifica il comma 8* prevedendo la **rendicontazione annuale** delle spese di realizzazione della tratta ferroviaria Napoli-Bari, da parte del Commissario, **entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo a quello di riferimento** e **la pubblicazione del rendiconto semestrale** sul sito **web** del **Ministero delle infrastrutture** e dei trasporti e delle **regioni interessate** dall'attraversamento della tratta ferroviaria Napoli-Bari.
1.122	Borghi	PD	16.10	***Aggiunge il comma 8-bis*** che, al fine di non superare i limiti del **patto di stabilità**, autorizza il **Commissario** a richiedere i **trasferimenti di cassa**, **in via prioritaria**, a valere sulle **risorse di competenza nazionale**, e, successivamente, sulle risorse di competenza regionale, che insieme concorrono a determinare la copertura finanziaria dell'opera.
1.75	Coppola	PD	16.10	*Modifica il comma 10* al fine di prevedere **l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari sul contratto di programma parte investimenti 2012-2016** tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prima della sua stipula definitiva da effettuare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (il parere deve essere reso entro trenta giorni; il comma 10 attualmente prevede l'approvazione *ex lege* del contratto).
1.121	Minnucci	PD	16.10	*Aggiunge un periodo al comma 10* per **escludere dal patto di stabilità interno negli anni 2014 e 2015 le spese per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione dei passaggi a livello**, a condizione che RFI disponga dei relativi progetti esecutivi, immediatamente cantierabili alla data di entrata in vigore della legge di conversione. *Conseguentemente, a fini di copertura, viene modificato l'articolo 4, comma 5,* al fine di diminuire da 300 milioni a 290 milioni le somme relative ai pagamenti per debiti di conto capitale escluse dal patto di stabilità interno.
1.74	Catalano	Misto	16.10	***Aggiunge il comma 10*-bis** che prevede la redazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un **piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria** che individui le linee da ammodernare sia nel settore merci che in quello passeggeri. Il piano dovrà essere

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				redatto in collaborazione con le associazioni di categoria e reso pubblico secondo le modalità del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005).
1.145	Relatore		16.10	*Modifica il comma 11* stabilendo che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti chiamato ad approvare i contratti di programma sottoscritti tra ENAC e gestori aeroportuali debba essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e non, come previsto dal testo vigente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto.
1.127 N.F.	Dorina Bianchi	NCD	17.10	***Aggiunge i commi 11-bis, 11-ter e 11-quater.*** In particolare**:** • si prevede che il **modello tariffario e il livello dei diritti aeroportuali dei singoli aeroporti** siano elaborati entro ottanta giorni dall'apertura della consultazione tra gestore e utenti (le compagnie che operano nello scalo) e siano **trasmessi all'Autorità dei trasporti** che li deve approvare entro i successivi quaranta giorni (termine, quest'ultimo, già previsto dall'art. 76 del DL 1/2012); decorso il termine la tariffa aeroportuale entra in vigore, fatta salva la possibilità dell'Autorità dei trasporti di sospenderla successivamente; per i contratti di programma vigenti resta ferma la disciplina prevista dai medesimi contratti, salvo il rispetto del termine complessivo di centoventi giorni dall'apertura della consultazione con gli utenti sopra indicato per la definizione dei livelli tariffari (comma 11-*bis*); *Al riguardo, appare opportuno un approfondimento in ordine alle conseguenze di tale previsione sui contratti di programma che saranno approvati con decreto ministeriale ai sensi del comma 11.* • è prevista l'esclusione dalle **procedure di soluzione delle controversie** tra i gestori aeroportuali e gli utenti aeroportuali dei contenuti del piano di investimento aeroportuale approvato dall'ENAC, ovvero dalle competenti amministrazioni, e delle relative conseguenze tariffarie (comma 11-*ter)*; • si prevede che **per i contratti di programma scaduti al 31 dicembre 2014 i livelli dei diritti aeroportuali per il 2015 siano determinati applicando il tasso di inflazione programmata ai livelli 2014,** fino all'entrata in vigore dei livelli tariffari elaborati dai gestori aeroportuali previa consultazione degli utenti sulla base dei modelli approvati

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				dall'Autorità dei trasporti (comma 11-*quater)*. Si ricorda che l'Autorità dei trasporti ha reso noti i modelli tariffari individuati lo scorso 22 settembre.

Articolo 3 – *(Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
3.10	Alfreider	Misto – minoranze linguistiche	17.10	*Modifica le lettere b) e c) del comma 2,* che elencano unitamente alla lettera a) gli interventi da finanziare con il c.d. Fondo sblocca cantieri, al fine di **spostare l'intervento "Continuità interventi Nuovo Tunnel del Brennero"** dall'insieme di interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015 (elencati dalla lettera b)) all'insieme di **interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015** (elencati dalla lettera c)).
3.40 N.F.	Mazzoli	PD	17.10	***Modifica il comma 3*** specificando che **le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali** relative alle opere segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o alle domande inviate nell'ambito del Programma "Seimila Campanili" di cui al comma 9 dell'articolo 18 del decreto legge n. 69 del 2013 (si tratta degli interventi elencati alla lettera *c)* del comma 2) **sono finalizzate, nel limite massimo di 100 milioni di euro, a nuovi progetti di interventi prioritariamente volti**: - **alla qualificazione e alla manutenzione del territorio**, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché alla riduzione del rischio idrogeologico; - **alla riqualificazione ed all'incremento dell'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico**, nonché alla realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili; - **alla messa in sicurezza degli edifici pubblici**, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica; Si precisa, infine, che restano in ogni caso **esclusi** dall'attribuzione di tali risorse **i comuni che non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica ad essi attribuiti.**
3.400	Governo		17.10	*Modifica il comma 6* al fine di **destinare le risorse revocate,** per il mancato rispetto delle scadenze previste per l'utilizzo del c.d. Fondo sblocca cantieri, non solo al "Fondo infrastrutture

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico" istituito dal comma 1 dell'art. 32 del D.L. 98/2011, ma **anche al Fondo revoche istituito dal comma 6 dell'art. 32 del D.L. 98/2011**.
3.44	Borghi	PD	17.10	*Modifica il comma 6*, al fine di **includere, tra gli interventi da finanziare prioritariamente con le risorse revocate** per il mancato rispetto delle scadenze previste per l'utilizzo del c.d. Fondo sblocca cantieri, l'**elettrificazione delle ferrovie Sud Est – tratta Martina Franca – Lecce – Otranto – Gagliano del Capo** (nuova lettera d-*bis*))
3.83	Relatore		17.10	*Modifica il comma 6*, al fine di **includere, tra gli interventi da finanziare prioritariamente con le risorse revocate** per il mancato rispetto delle scadenze previste per l'utilizzo del c.d. Fondo sblocca cantieri, il **potenziamento del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale Veneto** (SFMR), **attraverso la chiusura del quadrilatero Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova** (nuova lettera d-*ter*).
3.84	Relatore		17.10	*Modifica il comma 6*, al fine di **includere, tra gli interventi da finanziare prioritariamente con le risorse revocate** per il mancato rispetto delle scadenze previste per l'utilizzo del c.d. Fondo sblocca cantieri, l'**ammodernamento della tratta ferroviaria Salerno-Potenza-Taranto** (nuova lettera d-*quater*)).
3.82	Relatore		17.10	*Modifica il comma 6*, al fine di **includere, tra gli interventi da finanziare prioritariamente con le risorse revocate** per il mancato rispetto delle scadenze previste per l'utilizzo del c.d. Fondo sblocca cantieri, il **prolungamento della metropolitana di Genova da Brignole a Piazza Martinez** (nuova lettera d-*quinquies*)).
3.18 N.F.	Distaso	F.I.	17.10	*Modifica il comma 6*, al fine di **includere, tra gli interventi da finanziare prioritariamente con le risorse revocate** per il mancato rispetto delle scadenze previste per l'utilizzo del c.d. Fondo sblocca cantieri, la **Strada Statale dei Trulli (S.S. n. 172) – Tronco Casamassima – Putignano.**
3.41	Iannuzzi	PD	17.10	*Integra il comma 8*, aggiungendovi un periodo in base al quale le risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria di cui alla delibera CIPE 62/2011 sono erogate direttamente ad ANAS S.p.A., a fronte dei lavori già eseguiti.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Tale delibera, con cui sono state individuate e ripartite risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l'attuazione del Piano nazionale per il Sud, ha assegnato per il completamento degli interventi in corso relativi all'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria l'importo di **217,1 milioni di euro**.
3.59	Martella	PD	17.10	***Aggiunge il comma 9-bis***, che introduce una procedura per il finanziamento in via prioritaria delle opere incluse nell'XI Allegato infrastrutture che soddisfano tutte le seguenti condizioni: • sono state già precedentemente qualificate come opere strategiche da avviare in via prioritaria sulla base dei criteri dettati dall'art. 41 del D.L. 201/2011; • sia stata indetta, per tali opere, entro la data di entrata in vigore della presente legge di conversione, la conferenza di servizi istruttoria sul progetto preliminare (prevista dall'art. 165 del D.Lgs. 163/2006). Per tali opere viene previsto che siano **trasmesse in via prioritaria al CIPE entro 180 giorni** dall'entrata in vigore della presente legge di conversione **ai fini dell'assegnazione delle risorse** finanziarie necessarie per la loro realizzazione.
3.42	Borghi	PD	17.10	***Aggiunge ulteriori periodi al comma 11*** prevedendo **l'annullamento delle procedure avviate e la conseguente revoca dei soggetti promotori** con riguardo agli interventi di adeguamento della **strada statale n. 372 «Telesina»** tra lo svincolo di Caianello della strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88 nonché del **collegamento autostradale Termoli-San Vittore.** Si prevede, inoltre, che **le funzioni di soggetto aggiudicatore degli interventi e gli obblighi** che derivano dall'adempimento della attività previste dai commi 2 e 6 dell'articolo 3 (che rispettivamente destinano le risorse del cd. Fondo "sblocca cantieri" all'adeguamento della strada statale n. 372 e attribuiscono le risorse revocate del medesimo Fondo prioritariamente al primo lotto funzionale dell'asse autostradale Termoli-San Vittore) **sono attribuiti ad ANAS S.p.A**.. Si prevede, infine, che **resta ferma la destinazione ai lavori di adeguamento della SS 372 delle risorse già assegnate** a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione dalla delibera CIPE n. 62 del 2011, relativa al Piano Sud, esistenti e disponibili alla data del 30 giugno 2014 La delibera CIPE n. 62/2011 ha individuato gli interventi strategici prioritari per l'attuazione del Piano Nazionale per il Sud e ha assegnato all'opera SS 372 Telesina, 90 milioni, a copertura della quota pubblica, cui va aggiunta l'assegnazione programmatica, ai sensi della delibera CIPE n. 100/2006, pari a

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				110 milioni. Relativamente alle due predette opere viene pertanto dettata una disciplina sostitutiva rispetto a quanto previsto dal comma 11-*ter* dell'articolo 25 del decreto legge n. 69 del 2013, che viene abrogato dal comma 11 dell'articolo 3 del decreto legge in commento. Tale norma stabiliva che le proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei progetti preliminari. anche suddivisi per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi di adeguamento della SS "Telesina" e del collegamento Termoli-San Vittore dovessero essere sottoposte all'approvazione dal CIPE entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 69. Si prevedeva, inoltre, che la mancata approvazione delle proposte avrebbe determinato l'annullamento della procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori. Per quanto riguarda la SS 372 "Telesina", la norma, inoltre, precisava che le risorse già assegnate con delibera CIPE n. 100 del 2006 e quelle a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate con delibera CIPE n. 62 del 2011 relativa al Piano sud fossero destinate esclusivamente alla realizzazione degli interventi di adeguamento della predetta opera.
3.43	Borghi	PD	17.10	***Aggiunge il comma 12-bis,*** che autorizza la spesa di **487.000 per il 2014** per il **completamento degli interventi infrastrutturali di viabilità stradale necessari a garantire l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia,** conclusa a Roma il 24 giugno 1970 di cui all'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia. Al relativo onere si provvede, secondo quanto previsto dal ***nuovo comma 12-ter*****,** mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 194 del 1998 (recante interventi nel settore del trasporto pubblico locale), che autorizza, tra l'altro, un limite di impegno quindicennale di 70 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2000 relativamente ai mutui che le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e le aziende esercenti servizi ad impianti fissi di competenza statale in regime di concessione, sono autorizzate a contrarre per le finalità di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al citato articolo 8, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto).
3.55	Borghi	PD	17.10	***Aggiunge il comma 12-quater,*** che **autorizza la spesa** di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 8,8 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 e 7

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025 per **il funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) attraverso il tunnel del Frejus.** Al relativo onere, secondo quanto previsto dal ***nuovo comma 12-quinquies*****,** si provvede: - quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 8,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 e a 7 milioni di euro per l'anno 2019, mediante l'utilizzo delle risorse del «Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti», previste all'articolo 38, comma 6, della legge 8 agosto 2002, n. 166, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, che allo scopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; - quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Articolo 4 – *(Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti Locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4.5	Mariani	PD	17.10	*Modifica il comma 1,* al fine di estendere l'applicazione dell'articolo in esame (che stabilisce misure dirette a favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014) anche alle opere inserite nell'Elenco-anagrafe nazionale delle opere incompiute istituita dall'art. 44-bis del D.L. 201/2011. Lo stesso emendamento stabilisce che **il dimezzamento dei termini della Conferenza di servizi** non **opera**, come prevede il testo vigente, ove vi sia la necessità di definire il procedimento in tempi celeri, ma **in caso riconvocazione** della Conferenza stessa.
4.43 NF	Guidesi	LNA	17.10	*Modifica il comma 3, **inserendo la lettera c-bis)***, che introduce una **ulteriore condizione** ai fini della individuazione dei **pagamenti** dei comuni - connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione alla presidenza del Consiglio - che possono essere **esclusi** dai vincoli del **patto di stabilità** per il 2014. In particolare, si precisa che deve trattarsi di pagamenti che riguardano **prioritariamente edilizia scolastica**, **impianti sportivi**, contrasto al **dissesto idrogeologico**, **sicurezza stradale**.
4.28	Dorina Bianchi	NCD	17.10	***Aggiunge i commi 4-bis e 4-ter*** per istituire, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per la continuità dei lavori delle reti delle aree metropolitane istituite dalla legge n. 56/2014. Il fondo sarà dapprima alimentato dalle risorse utilizzate per la copertura dell'articolo 4 e quindi dalle ulteriori risorse individuate dalle leggi pluriennali di spesa. Inserisce inoltre i finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 112/2008 tra quelli oggetto di revoca da parte del CIPE, qualora non si sia proceduto al relativo bando di gara, ai sensi dell'art. 1, co. 88, della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013), al fine di finanziare gli interventi in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane. *Al riguardo, si rileva che non risulta indicato a quale specifica norma del decreto-legge n. 112/2008 si faccia riferimento.*
1.121	Minnucci	PD	16.10	*A fini di copertura, viene modificato l'articolo 4, comma 5,* al fine di diminuire da 300 milioni a 290 milioni le somme relative ai pagamenti per debiti di conto capitale escluse dal patto di stabilità

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				interno.
4.11	Castricone	PD	17.10	***Aggiunge i commi da 8-bis a 8-quinquiesdecies*** volti a introdurre alcune misure **per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo** colpiti dal **sisma del 2009**. ***Garanzia dello Stato per i finanziamenti erogati per la ricostruzione (comma 8-bis)*** **il comma 8-*bis*,** che aggiunge il comma 3-bis all'articolo 3 del D.L. n. 39 del 2009 (*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile)* prevede **che i finanziamenti contratti dalle banche** al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta dal sisma in Abruzzo del 2009, sono a loro volta **assistiti dalla garanzia dello Stato**, concessa con D.M. da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore dalla legge di conversione del decreto legge. ***Proroga dei contratti di locazione per nuclei familiari con disabili o in situazioni di disagio economico-sociale (comma 8-ter)*** Il **comma 8-ter dispone la facoltà di prorogare** fino al **2016**, entro il tetto di spesa annuo di euro 900.000 per l'anno 2015 e euro 300.000 per l'anno 2016, in relazione alle effettive esigenze, i **contratti di locazione e gli interventi di sostegno abitativo alternativo** previsti rispettivamente, dall'articolo 10 dell'O.P.C.M. del 21 aprile 2010 n. 3870 e dall'articolo 27 dell'O.P.C.M. del 30 dicembre 2010 n. 3917, per i nuclei familiari con componenti **disabili** o in condizioni di **disagio economico e sociale**, ferma restando l'erogazione delle somme nei limiti di stanziamento annuali iscritti in bilancio. **L'articolo 10** dell'ordinanza del Presidente del Consiglio del ministri del 21 aprile 2010 n. 3870, al fine di poter disporre degli strumenti di intervento previsti dalla legge n. 328 del 2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in favore dei nuclei familiari in condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio derivanti da inadeguatezza del reddito e difficoltà sociali, autorizza il **sindaco del comune di L'Aquila** a stipulare specifici **contratti di locazione** per acquisire la **disponibilità di alloggi del Fondo immobiliare** costituito per l'acquisto di unità abitative residenziali già ultimate o in fase di ultimazione da adibire alla locazione temporanea, di cui all'art. 5, comma 5, dell'O.P.C.M. n. 3789 del 9 luglio 2009, entro il tetto di spesa annuo di euro 250.000 (incrementate di ulteriori 250.000 euro dall'art. 2, comma

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				2, Ordinanza 23 dicembre 2011, n. 3990) e per la durata di tre anni. Agli oneri derivanti si fa fronte con le risorse del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (comma 2). Per le medesime finalità indicate dall'articolo 10 dell'O.P.C.M. del 21 aprile 2010 n. 3870, **l'articolo 27** dell'**O.P.C.M**. del 30 dicembre **2010 n. 3917**, in caso di indisponibilità di alloggi del suddetto Fondo Immobiliare di cui all'art. 5, comma 5, dell'O.P.C.M. n. 3789 del 9 luglio 2009, **autorizza il Sindaco del comune dell'Aquila** a destinare le risorse stanziate ai sensi dell'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21 aprile 2010, per la stipula di **contratti di affitto anche con privati** ovvero per **interventi di sostegno abitativo alternativo**. ***Copertura degli oneri (comma 8-quater)*** Il comma **8-quater** prevede che agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che ha previsto l'assegnazione da parte del CIPE di una quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della dotazione dell'ex Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), ora Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, nonché un importo pari a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18 (destinazioni alle Regioni del Mezzogiorno dell'85 per cento delle risorse e del restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord). *Si osserva che andrebbe sostituito il riferimento agli "oneri previsti dal presente articolo" esplicitando le disposizioni relative alle misure destinate ai territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 2009 contenute nel presente articolo dalle quali derivano gli oneri a cui il comma quater fa fronte in termini di copertura finanziaria.*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Competenze sulla gestione delle abitazioni del Progetto Case e dei Moduli abitativi provvisori (MAP) (comma 8-quinquies) Il **comma 8-quinquies** stabilisce **l'obbligo** per tutti gli **assegnatari** di alloggi del Progetto Case e MAP del **pagamento del canone concessorio** stabilito dai comuni e delle **spese** per la **manutenzione ordinaria** degli stessi e delle parti comuni. Per la gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, per l'Edilizia Residenziale Pubblica, Progetto C.A.S.E. e MAP, **i comuni ripartiscono** i **consumi** rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, secondo le superfici lorde coperte degli alloggi. La **manutenzione straordinaria** degli alloggi del progetto C.A.S.E. e del M.A.P**. è a carico dei comuni** in cui sono ubicati gli alloggi, nei limiti delle risorse disponibili stanziate per la ricostruzione del territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, e assegnate a tale finalità con delibera CIPE, nell'ambito delle risorse destinate alle spese obbligatorie, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici Speciali per la ricostruzione e su proposta del Coordinatore della **Struttura di missione** per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nel territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, prevista dal decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 1 giugno 2014. ***Erogazione e riconoscimento dei contributi per la ricostruzione di immobili privati (commi 8-sexies e 8-septies)*** Il **comma 8-sexies** prevede **l'obbligo**, in fase di esecuzione delle sentenze di condanna dei Comuni e degli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter del D.L. n. 83 del 2012, **a carico del commissario ad acta**, nominato dall'Autorità giudiziaria, di rispettare **l'ordine di priorità nell'erogazione dei contributi a fondo perduto,** predisposto dal Comuni in conformità ai vincoli della pianificazione della ricostruzione e della programmazione finanziaria e di bilancio e della assunzione a protocollo delle richieste di contributo, in merito alle **domande** presentate dai **privati** per **l'unità immobiliare da riparare o ricostruire ovvero da acquistare, sostitutiva dell'abitazione principale distrutta**, come disciplinate, dall'articolo 2 dell'O.P.C.M. n. 3790 del 9 luglio 2009, per il Comune di L'Aquila e dei Comuni del cratere, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 4 febbraio 2013, per la ricostruzione privata dei centri storici

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma. Il **comma 8-septies** stabilisce che **il termine di conclusione dell'istruttoria** per il **riconoscimento** del contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma, decorre dalla data in cui l'ufficio, in ragione del criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. **Tale termine non può comunque superare i 180 giorni**. ***Rimozione, vigilanza e monitoraggio delle macerie (commi 8-octies, 8-novies e 8-decies)*** Il **comma 8-octies** stabilisce che è a carico delle **Amministrazioni competenti** l'ultimazione delle attività volte alla **rimozione delle macerie** nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 2009, le operazioni di movimentazione e trasporto del materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della PA. Le Amministrazioni competenti gestiscono le suddette attività in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente e con particolare riferimento al decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) e al decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152/2006 (Codice dell'ambiente). Le stesse pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad avvalersi dei siti di deposito temporaneo autorizzati e localizzati in uno dei Comuni del Cratere che abbiano in disponibilità aree per Il trattamento del rifiuto. Il **comma 8-novies** prevede la **vigilanza** da parte delle Pubbliche Amministrazioni affinché i soggetti incaricati dei lavori effettuino la **demolizione selettiva** e/o la raccolta selettiva per raggruppare i **materiali** di cui al comma precedente in **categorie omogenee**, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER, nel rispetto delle disposizioni di legge di cui al decreto legislativo 152/2006, e, infine, procedano al trasporto verso siti di recupero e smaltimento autorizzati. Il **comma 8-*decies*** attribuisce il compito agli **Uffici Speciali**, di cui all'articolo 67-ter del D.L. n. 83 del 2012 (vedi *infra*), incaricati del monitoraggio finanziario e attuativo, anche del **monitoraggio delle macerie**. A tale fine il comma in esame, per garantire la tracciabilità del

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				materiali e il monitoraggio delle informazioni relative alla movimentazione degli stessi, prevede altresì **l'obbligo** per i soggetti incaricati dei lavori a registrarsi nella banca dati di gestione delle macerie secondo modalità che verranno definite con provvedimenti dei responsabili degli Uffici speciali. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra, comporta la revoca dei finanziamenti, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti. ***Utilizzo del deposito temporaneo localizzato nella cava ex Teges (comma 8-undecies)*** Il **comma 8-undecies** prevede che, al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente, con la Provincia dell'Aquila e con il Comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'Accordo di Programma siglato in data 14 gennaio 2013, tra il Ministero dell'ambiente ed il Comune dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, **le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges** in località Pontignone-Paganica- Comune dell'Aquila, **i materiali classificati con codice CER 20 03 99**, cioè **rifiuti urbani non specificati altrimenti**, come definiti dall'Allegato D alla parte IV del D.Lgs 152/2006, vengano prioritariamente conferiti presso il deposito temporaneo localizzato nella cava ex Teges. Il termine di autorizzazione per l'esercizio del suddetto impianto, fissato al 31 dicembre 2009 (poi prorogato fino al termine dell'emergenza dalla O.P.C.M. 3923/2011, e successive modificazioni, vedi *infra)*, dal decreto Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 16 del 6 agosto 2009, è prorogato fino all'esaurimento della sua capacità. Si ricorda che misure per agevolare la rimozione delle macerie e più in generale le operazioni di rimozione dei rifiuti derivanti da crolli e demolizioni degli edifici pubblici e privati a seguito dell'evento sismico in Abruzzo sono presenti nell'O.P.C.M. 3923/2011, come modificata da ultimo dalla O.PC.M. 4014/2012, e inoltre disposizioni per la bonifica della cava ex Teges sono presenti all'art. 2, commi 4 e 5 della citata'O.P.C.M. 3923/2011. Successivamente anche l'articolo 8 del D.L. 43/2013 ha previsto norme analoghe per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo. ***Fondo ricostruzione (commi 8-duodecies e 8-terdecies)*** **Il comma 8-duodecies***,* prevede l'**istituzione di un fondo** presso la Presidenza del Consiglio

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				(Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009) al quale affluisce fino a un massimo dell'1 per cento delle risorse destinate alla ricostruzione privata. ***Assunzioni di personale (commi 8-terdecies e 8-quaterdecies)*** Il **comma 8-terdecies** prevede che **le risorse del fondo possono essere utilizzate per provvedere ai servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata** da parte degli **enti locali** e degli **uffici statali** preposti alle attività della ricostruzione, **anche in deroga ai limiti di assunzione di personale vigenti**, al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori colpiti dal sisma**.** Il **comma 8-quaterdecies** stabilisce che il **fabbisogno di personale** è definito sulla base di un programma di assistenza tecnica, con cadenza biennale, posto in essere, su proposta degli enti locali e degli uffici interessati, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. ***Gli uffici speciali (comma 8-quinquiesdecies)*** **Il comma 8 quinquiesdecies**, che modifica l'art. 67-ter, comma 3 del D.L. 83/2012, prevede che **gli Uffici speciali si avvalgano del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato** ai sensi del R.D. del 30 ottobre 1933, n. 1611. L'art. 67-ter del D.L. 83/2012 ha previsto **l'Ufficio speciale per i comuni del cratere**, costituito dai comuni interessati con sede in uno di essi, ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo, con i presidenti delle province dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013. **L'Ufficio speciale per la città dell'Aquila** è costituito dal comune dell'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo e con il presidente della provincia dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli specifici requisiti e le

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				modalità di selezione dei titolari, la dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unità, di cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unità a tempo determinato, per ciascun Ufficio. A ciascuno dei titolari degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed esclusivo è attribuito un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
4.2	Speranza	PD	17.10	*Modifica il comma 6* specificando che l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno per il 2014 nella misura di 50 milioni per i pagamenti dei debiti delle regioni che beneficiano di entrate provenienti da aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi, riguarda i pagamenti dei debiti sostenuti dopo il 1° luglio 2014.
4.50	Amoddio	PD	17.10	***Aggiunge il comma 9-bis*** il quale integra le disposizioni dell'articolo 13 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, in materia di **anticipazioni di liquidità agli enti locali** delle risorse autorizzate dal D.L. medesimo (complessivamente 7,2 miliardi che si sono aggiunti alle risorse inizialmente stanziate dal D.L. n. 35/2013) **per il pagamento dei debiti commerciali** contratti dagli enti locali. Si ricorda che le risorse stanziate per gli enti locali sono allocate in una apposita Sezione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", istituito presso il Ministero dell'economia, e gestite da Cassa depositi e prestiti. In particolare, l'emendamento aggiunge un nuovo comma all'articolo 13 citato, con il quale si **autorizza la Cassa depositi e prestiti S.p.A.,** al fine di consentire l'integrale attribuzione delle risorse aggiuntive autorizzate dal D.L. n. 102/2012, **ad acquisire le richieste di anticipazione** di liquidità da parte degli enti locali **non pervenute entro i termini** stabiliti a causa di **errori meramente formali** relativi alla trasmissione telematica.
4.52	Melilli	PD	17.10	***Aggiunge il comma 9-ter*** il quale integra le disposizioni dell'articolo 1, comma 10-*bis*, del D.L. n. 35/2013 (pagamento dei debiti delle PA), relativamente al pagamento dei debiti commerciali da parte delle **regioni**, con riferimento specifico al **pagamento dei debiti fuori bilancio**, che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. L'emendamento è volto a precisare la **procedura contabile** necessaria per procedere al pagamento dei suddetti debiti fuori bilancio, in particolare, stabilendo, ove necessario, il **previo incremento** fino a pari importo degli **stanziamenti iscritti in bilancio per il pagamento dei debiti pregressi**, comunque denominati.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4.53	Causi	PD	17.10	***Aggiunge il comma 9-quater*** il quale **conferma** (e specifica) una **deroga al patto di stabilità** delle **regioni** e delle **province autonome** per l'anno **2014**, già prevista per l'anno 2013 dal D.L. 35/2013. Nell'ambito delle disposizioni per favorire il pagamento dei debiti della P.A., infatti, l'art. 1, comma 7, del D.L. n. 35/2013, ha stabilito che per l'anno 2013 non rilevano, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto delle regioni e delle province autonome, i trasferimenti da esse effettuati in favore degli enti locali a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. La norma dispone analoga **deroga** per il **2014**, in riferimento ai trasferimenti, effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispettivi **residui attivi degli enti locali,** effettuati a valere sulle entrate derivanti dalle seguenti norme, che hanno stanziato apposite risorse per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni: - D.L. 35/2013, recante Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione; - D.L. 102/2013, Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. - D.L. 66/2014, Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

Articolo 4-*bis* – *(Pubblicazione dei dati in formato aperto))*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4.77	Catalano	Misto	17.11	Prevede che i dati relativi alle opere infrastrutturali di cui agli articoli 1, 3 e 4 siano pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale 8decreto legislativo n. 82/2005) ed in formato aperto.

Articolo 5 – *(Norme in materia di concessioni autostradali)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
5.40 N.F.	Borghi	PD	17.10	***Sostituisce l'articolo 5*** introducendo, rispetto al testo vigente, talune innovazioni al fine di prevedere che: - le **modifiche del rapporto concessorio** da parte dei concessionari delle tratte autostradali nazionali, che **devono essere sottoposte** entro il 31 dicembre 2014 **al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, devono essere esplicitamente **finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione** delle convenzioni e devono **riguardare rapporti concessori in essere**. Nel contempo la sottoposizione delle predette modifiche al Ministro non è più formulata in termini di facoltatività come invece previsto nel testo vigente (comma 1); - le **richieste di modifica del rapporto concessorio** prevedono **nuovi investimenti** da parte dei concessionari, i quali sono comunque tenuti alla realizzazione degli **investimenti già previsti** nei vigenti atti di concessione (comma 1). - il **nuovo piano economico-finanziario**, che deve essere anch'esso sottoposto al Ministro delle infrastrutture, deve essere **corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di soggetti autorizzati** (comma 1); - gli **schemi di atto aggiuntivo o di convenzione e i relativi piani economico-finanziari**, corredati dei pareri prescritti dalla normativa vigente, sono sottoposti al **parere delle competenti Commissioni parlamentari,** che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il procedimento può avere comunque corso. Gli atti sono trasmessi alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita per quanto di sua competenza l'Autorità di regolazione dei trasporti (comma 1); Le procedure riguardanti gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del del D.L. 201/2011 sono disciplinate dall'articolo 43 del medesimo decreto. Una differente procedura è invece disciplinata dal comma 84 dell'articolo 2 decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, per l'approvazione degli schemi di convenzione unica. Il riferimento ai "pareri prescritti dalla normativa vigente" citato nella norma fa riferimento ai pareri del CIPE e al coinvolgimento del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) previsti nelle citate procedure. - **tutti gli affidamenti** dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi, avvengono **nel rispetto delle**

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				procedure di evidenza pubblica disciplinate dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; il testo vigente, invece limita l'applicazione di tali procedure agli affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni (comma 3).
5.28	Dorina Bianchi	NCD	17.10	*Modifica il comma 1* al fine di prevedere che il **concessionario**, nella sottoposizione di un nuovo piano economico-finanziario al Ministro, **possa ricorrere anche alle forme di defiscalizzazione** previste dalla normativa vigente. Pur non citandolo esplicitamente, la norma dovrebbe fare riferimento alla defiscalizzazione" delle nuove opere incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente (ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 183 del 2011 e della Delibera Cipe 18 febbraio 2013, n. 1), consistente nella possibilità di compensare le imposte con quanto dovuto dalla PA a titolo di contributo pubblico a fondo perduto. L'articolo 11 del decreto legge, rubricato "disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto", modifica la disciplina degli incentivi fiscali per la realizzazione di nuove infrastrutture ampliandone l'ambito alle opere previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche e riducendo da 200 a 50 milioni di euro il valore dell'opera al di sopra del quale viene concesso l'incentivo.
5.23	Borghi	PD	17.10	***Aggiunge il comma 4-bis,*** al fine di precisare che **l'attuazione delle disposizioni** di cui all'articolo 5 del decreto legge **è subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell'Unione europea**.
5.25 N.F.	Realacci	PD	17.10	***Aggiunge il comma 4*-ter,** al fine di **destinare gli introiti pubblici derivanti dai canoni di concessioni autostradali**, provenienti dalla modifica del rapporto concessorio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, **ad interventi di manutenzione delle rete stradale** in gestione all'ANAS SPA, **al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario**, di cui all'art. 16-*bis* del D.L. 95/2012, nonché, per finalità di investimenti e compensazioni ambientali, **al Fondo nazionale per la montagna,** di cui all'art. 2 della legge 97/1994. La destinazione degli introiti alle predette finalità è definita in un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sentite le commissioni parlamentari competenti per materia.

Articolo 5-*bis* -*(Disposizioni in materia di autostrade)***

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
5.05	Relatore		17.10	***Aggiunge l'art. 5-bis*** che contiene norme relative alla concessione per la costruzione e la gestione dell''**Autostrada Cispadana**, vale a dire dell'asse autostradale che connette la A22, dal casello di Reggiolo-Rolo con la A13, al casello di Ferrara sud. Tale infrastruttura viene **qualificata di rilevanza strategica internazionale**, in coerenza con il suo inserimento nell'intesa generale quadro sottoscritta da Governo e Regione Emilia-Romagna, e quindi all'interno del Programma infrastrutture strategiche (comma 1). La norma fa riferimento all'inserimento nell'XI° Programma infrastrutture strategiche *intendendosi l'XI° Allegato infrastrutture strategiche,* che è l'ultimo allegato sul quale è stata sancita l'intesa della Conferenza unificata ed è stato espresso il parere del CIPE in data 1° agosto 2014. *Considerato che si fa riferimento alla coerenza con gli inserimenti nell'intesa generale quadro e nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001, andrebbe valutato se qualificare l'opera come "infrastruttura di rilevanza strategica nazionale" anziché "internazionale".* A decorrere dal 2015, viene previsto il **subentro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) alla Regione Emilia-Romagna** nelle funzioni di concedente e conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla concessione di costruzione e gestione (comma 2). Viene altresì previsto che **il MIT e la società concessionaria adeguino la convenzione in essere** alla disciplina procedurale vigente in materia di opere strategiche (comma 3). *Al riguardo, potrebbe essere opportuno specificare che la disciplina a cui il comma 3 rinvia è quella contenuta nella Parte II, Titolo III, Capo IV, del d.lgs. 163/2006.* Si prevede, infine, che la Regione Emilia-Romagna provveda conseguentemente a **trasferire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la partecipazione finanziaria** alla costruzione dell'opera (comma 4); la norma fa riferimento agli articoli 164-*ter* e 167, comma 2, lettera g), della legge regionale dell'Emilia-Romagna 21 aprile 1999, n. 3, che rispettivamente disciplinano il programma per la realizzazione delle autostrade regionali e i relativi stanziamenti.

Articolo 6 – *(Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
6.55 0.6.55.6 NF 0.6.55.3 NF 0.6.55.4. NF 0.6.55.7 NF 0.6.55.10 0.6.55.17 0.6.55.24	Relatore Bargero Abrignani Vignali Caparini Scotto Coppola Dorina Bianchi	 PD FI NCD LNP SEL PD NCD	15.10	***Sostituisce l'articolo 6, comma 1,*** che prevede un credito di imposta per gli interventi volti alla realizzazione della banda ultralarga; rispetto al testo vigente sono apportate le seguenti modifiche: • **oggetto di agevolazione sono gli interventi realizzati specificamente sulla rete a banda ultralarga** e non quelli realizzati sulla rete fissa e mobile, su impianti *wireless* e via satellite, inclusi gli interventi di *backhaul*, cioè di dorsale; gli interventi devono essere inoltre relativi in generale alla rete di accesso e non all'accesso primario e secondario attraverso cui viene fornito il servizio (*subem. 0.6.55.6 ed identici riformulato*); • **gli interventi devono essere nuovi rispetto a quelli previsti in piani industriali** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e non al 31 luglio 2014; • quando, nei **comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti** il termine per il completamento degli interventi è esteso a 24 o a 30 mesi il **credito di imposta è esteso** alla dichiarazione dei redditi e al calcolo dell'IRAP relativo al 2016; inoltre, in caso di investimenti superiori a 10 milioni di euro deve essere assicurata la connessione a tutti gli edifici scolastici nell'area interessata entro i primi dodici mesi (*subem. 0.6.55.10*); • si prevede che **gli investimenti superiori ai 50 milioni di euro possano accedere al credito di imposta** quando le condizioni di mercato impediscano di realizzare l'intervento entro i tre anni dall'entrata in vigore del decreto legge e non i due previsti per tutti gli altri interventi • sono **introdotte le definizioni** di rete a banda ultralarga a 30 megabit per secondo (Mbs), di rete a banda ultralarga a 100 Mbs e di servizio a banda ultralarga • si precisa che sono **ammessi al beneficio** la costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci che non ricadano in aree dove risulta (*subem. 0.6.55.17*) già presente la rete a banda ultralarga a 30 mbs o a 100 Mbs; può essere inoltre finanziato un solo soggetto per ciascuna area;

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				• è soppressa la previsione che nei comuni con popolazione superiore a 50000 abitanti possano essere ammessi al credito d'imposta interventi per realizzare una rete con velocità di connessione pari o superiore a 100 Mbs 24 ore su 24 anche quando già operi un operatore di banda ultralarga che però non sia in grado di realizzare tali velocità di connessione (cioè abbia una connessione compresa tra 30 e 100 Mbs, oppure superiore ma non 24 ore su 24); • viene posto il **termine del 31 gennaio 2015 per presentare la domanda per accedere il credito di imposta** sul sito web del Ministero dello sviluppo economico; • è previsto che sul sito web del Ministero dello sviluppo economico sia inserita un'**apposita sezione** con la classificazione delle aree ai fini del piano strategico banda ultralarga, con distinzione delle aree in cui è richiesta la realizzazione di una rete a 30 Mbs e quelli in cui è richiesta la realizzazione di una rete a 100 Mbs; • in caso di più domande per un intervento su una medesima area il credito è riconosciuto al **progetto con maggiore copertura del territorio** e livelli di servizio più elevati, corredati da soluzioni tecnologiche più evolute; • si prevede che per accedere al credito l'operatore debba, a pena di decadenza, trasmettere un **progetto esecutivo firmato digitalmente**, in coerenza con la decisione della Commissione europea che ha autorizzato il progetto strategico banda ultralarga; • si prevede che il Ministero dello sviluppo economico debba pubblicare l'insieme delle aree oggetto di intervento e delle "aree bianche" (in cui l'intervento è necessario ma non ancora previsto); • si sopprime la previsione del concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia ai fini dell'emanazione del decreto chiamato ad indicare le modalità attuative per beneficiare del credito d'imposta, si prevede però (*subem. 0.6.55.24)* che siano sentiti i ministri competenti.
6.55 0.6.55 29 0.6.55.36	**Relatore** Dorina Bianchi	NCD	15.10	• ***Modifica l'articolo 6, comma 3,*** nel senso di precisare che, per poter essere realizzati previa presentazione della sola autocertificazione descrittiva, le modifiche degli impianti radioelettrici devono comunque rispettare i limiti sulle esposizioni a campi elettrici ed elettromagnetici previsti dalla legge n. 36/2001 e richiamati dall'articolo 87 del codice

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
0.6.55.42 0.6.55.44 0.6.55.45 NF 0.6.55.46 NF. 0.6.55.48	Dorina Bianchi Liuzzi Castiello Martinelli Palmieri Palmieri	NCD M5S FI FI FI FI		delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003), oltre agli altri requisiti previsti dalla disposizione (aumento dell'altezza non superiore a un metro e aumento della superficie di sagoma non superiore a 1,5 metri quadrati). Il *subem 0.6.55.29* ha precisato che ciò è finalizzato al completamento delle reti di comunicazioni elettroniche e non, come in modo non corretto recitava il testo dell'emendamento al completamento della rete di comunicazione elettronica. • *Modifica l'articolo 6, comma 4,* nel senso di applicare la disposizione che consente, a determinate condizioni, l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica a tutti gli impianti radioelettrici e non ai soli impianti di radiotelefonia mobile. L'esonero è consentito (*subem. 0.6.55.36)*, alle medesime condizioni, anche per gli impianti di reti di comunicazione elettroniche. • ***Aggiunge un comma*** per consentire, in deroga al divieto generale (art. 6, co. 1, codice comunicazioni elettroniche), a Stato regioni ed enti locali di fornire direttamente reti o servizi di comunicazione elettronica mediante l'impiego di reti wireless funzionali all'erogazione di servizi pubblici locali (*subem. 0.6.55.42)*. • ***Aggiunge due commi*** volti a prevedere provvedimenti semplificati per l'installazione su infrastrutture dell'autorità aeronautica di nuove stazioni radio base e per le loro modifiche, che non comportino variazioni plano-altimetriche per direzioni e/o ingombro e non comportino rischi per la navigazione aerea (*subem. 0.6.55.44)*. • ***Aggiunge un comma*** volto a prevedere che l'occupazione di beni pubblici o comunque nella disponibilità di pubbliche amministrazioni ovvero l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'installazione di infrastrutture per la rete a banda larga e ultralarga non comportano a carico dell'operatore la corresponsione di alcun onere, canone, tassa o indennizzo (*subem. 0.6.55.46 e 0.6.55.47*). • ***Aggiunge un comma*** volto ad assimilare agli oneri di urbanizzazione primaria le opere di infrastrutturazione in fibra ottica per la banda ultralarga, anche all'interno degli edifici, attraverso una modifica dell'articolo 86 del codice delle comunicazioni elettroniche (*subem. 0.6.55.48)*.
6.42	Coppola	PD	15.10	***Aggiunge un comma*** per inserire le opere infrastrutturali in fibra ottica per la banda ultralarga,

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				anche all'interno degli edifici, tra gli oneri di urbanizzazione primaria attraverso una modifica della legge n. 847/1964.
6.43 NF	Coppola	PD	15.10	***Aggiunge un comma*** con il quale si prevede che venga data attuazione da parte del Ministero dello sviluppo economico del progetto nazionale della banda ultralarga, attraverso l'utilizzo delle risorse destinate alla banda larga dall'art. 14, co. 1, del decreto-legge n. 179/2012.

Articolo 6-bis – *(Istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture))*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
6.06	Coppola	PD	15.10	***Inserisce un articolo aggiuntivo*** al fine di individuare, mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, **regole tecniche per la costituzione del sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture**, che dovrà essere realizzato con dati di tipo aperto ed interoperabile.

Articolo 6-ter – *(Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
6.07 NF 0.6.07.5	Relatore De Rosa	 M5S	15.10	***Inserisce l'articolo 6-ter,*** che prevede i seguenti interventi: • la possibilità per l'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della fibra ottica di installare a proprie spese gli elementi di rete (cavi, fili e simili) nei ed in appoggio ai percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni che interni purché non venga alterato l'aspetto esteriore dell'immobile, né arrecati danno o pregiudizio al medesimo (nuovo comma 4-*ter* dell'articolo 91 del codice comunicazioni elettroniche; si prevede anche l'applicazione del comma 4-*bis* dell'articolo 91 nella parte in cui dispone l'obbligo per l'operatore di rete di ripristinare le parti comuni degli edifici condominiali oggetto di intervento). • L'obbligo per gli edifici di nuova realizzazione con relativa domanda presentata dopo il 1°

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				luglio 2015 di dotarsi di impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete, nonché di un punto di accesso. L'obbligo si applica anche agli interventi per i quali venga comunque richiesto un permesso di costruire successivamente al 1° luglio 2015 (per l'installazione di un punto di accesso limitatamente agli interventi di ristrutturazione); gli edifici così equipaggiati potranno su base volontaria ricevere l'etichetta di "edificio predisposto alla banda larga", come precisato anche dal *subem. 0.6.07.5* (nuovo articolo 135-*bis* del Testo unico dell'edilizia DPR n. 380/2001).

Articolo 7 – *(Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
7.145 Sub. 0.7.145.26 Sub. 0.7.145.27 Sub. 0.7.145.28 Sub. 0.7.145.30 Sub. 0.7.145.36 Sub. 0.7.145.34	Relatore Matarrese Dorina Bianchi Abrignani Busin Mariani Alfreider	 SCpI NCD FI LNA PD Misto-Min.Ling.	14.10	***Aggiunge i commi 8-bis e 9-bis e la lettera b-bis) del comma 1*** e apporta *modifiche alle lettere b) ed i) del comma 1 nonché ai commi 4, 6, 7 e 9* prevedendo: ***in materia di servizio idrico integrato:*** ▪ l'introduzione del **termine perentorio del 31 dicembre 2014** entro il quale le Regioni devono emanare una **delibera** di **individuazione** degli **enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO)**. Decorso inutilmente tale termine si applicano le norme per l'esercizio del **potere sostitutivo**. Con riferimento all'obbligo in capo agli enti locali, che viene confermato, di partecipare all'ente di governo dell'ambito, viene chiarito che tale obbligo riguarda gli **enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale** (nuovo testo del **n. 1) della lettera b) del comma 1**); ▪ la **modifica del termine per l'adesione, da parte degli enti locali, agli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO)**. In luogo del termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge viene previsto che il termine sia fissato dalle regioni e dalle province autonome e che comunque tale termine non superi i 60 giorni dalla delibera di individuazione dell'ente di governo. Viene altresì modificato il termine decorso il quale è previsto l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Presidente della regione: in luogo di un termine di 30 giorni successivi alla diffida ad adempiere, viene previsto un termine di 60 giorni dalla succitata delibera di individuazione (nuovo testo del **n. 2) della lettera b) del comma 1**). *Si fa notare che vengono previsti due termini identici (60 giorni dalla delibera regionale di individuazione dell'EGATO) per l'adempimento in prima istanza e per l'adempimento successivo alla diffida e che andrebbe, pertanto, valutata l'opportunità di modificare il secondo dei due termini.*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				▪ l'**obbligo per il programma degli interventi** (che rappresenta una componente del piano d'ambito, ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 152/2006) - nell'individuare le manutenzioni e le nuove opere da realizzare per garantire il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio e soddisfare la complessiva domanda dell'utenza - **di tener conto della domanda dell'utenza collocata nelle zone montane e/o a minore densità di popolazione** (nuova **lettera b-*bis*) del comma 1**); ▪ l'**obbligo, in capo all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico** (AEEGSI), di presentare una **relazione semestrale al Parlamento** (entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno) relativa al **rispetto** delle prescrizioni disposte dal **d.lgs. 152/2006** (modifica alla **lettera i) del comma 1** che aggiunge un comma 3-*bis* all'art. 172 del D.Lgs. 152/2006). La relazione dovrà riguardare, in particolare, il rispetto degli obblighi posti a carico: a) delle Regioni, per la costituzione degli EGATO; b) degli EGATO, per l'affidamento del servizio idrico integrato (SII); c) degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli EGATO e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del SII ai gestori affidatari del servizio. ***in materia di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico:*** ▪ che per le attività di **progettazione ed esecuzione degli interventi** di mitigazione del rischio idrogeologico previsti dagli accordi di programma stipulati con le Regioni, i **Presidenti delle Regioni** (subentrati ai Commissari straordinari) **possono richiedere di avvalersi**, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, non solamente di società *in house* (come prevede il testo vigente), ma **di tutti i soggetti pubblici e privati**, purché **nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica** previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 (nuovo testo del **comma 4**, come modificato dagli identici subemendamenti 0.7.145.26/27/28/30/36); ***in materia di interventi relativi alle risorse idriche finanziati con apposito fondo:*** ▪ che le **risorse del FSC** (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) **stanziate dalla delibera CIPE n. 60/2012** e **revocabili** (alle condizioni indicate dalla norma, per garantire il finanziamento del fondo istituito dal comma in esame) siano non solo quelle destinate ad

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				interventi nel settore della depurazione delle acque, ma in generale **quelle afferenti interventi nel settore idrico**. Tra le **ipotesi di revocabilità** delle risorse viene inserita, in aggiunta a quelle previste, anche l'**inerzia del soggetto attuatore**. Con riferimento alla parte della norma che fa salve le previsioni della stessa delibera CIPE n. 60/2012, essa viene estesa anche alle previsioni della delibera CIPE 21/2014 (di riprogrammazione delle risorse del FSC e delle modalità per il loro utilizzo) ed inoltre viene chiarito che tali previsioni restano ferme per quanto non diversamente previsto dal comma in esame (nuovo testo del **comma 6**); ***in materia di adeguamento dei sistemi di fognatura/depurazione alle norme UE:*** ▪ che l'attivazione della **procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo** - finalizzata ad accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane – **non è obbligatoria, ma facoltativa**. Il **termine per l'attivazione** della procedura (scaduto il 30 settembre scorso) viene differito al **31 dicembre 2014** (nuovo testo del **comma 7**); ***in materia di esclusione dei sedimenti dalla normativa sui rifiuti:*** ▪ che l'**esclusione dalla disciplina sui rifiuti** - che il testo vigente dell'art. 185, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, prevede si applichi ai sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, se è provato che i sedimenti non sono pericolosi – si applica anche, alle medesime condizioni e per le stesse finalità, anche ai **sedimenti spostati nell'ambito delle pertinenze idrauliche** (nuovo **comma 8-*bis***). ***relativamente alla struttura di missione contro il dissesto idrogeologico:*** ▪ che la **struttura di missione** - nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico - **opera di concerto** non solo con il Ministero dell'ambiente (come prevede il testo vigente) ma **anche, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture**

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				e dei trasporti. ***relativamente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome:*** ▪ che **le disposizioni dell'articolo in esame si applicano** alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano **nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione** (nuovo **comma 9-bis come modificato dal subemendamento 0.7.145.34**).
7.20	Borghi	PD	14.10	*Modifica la lettera b), numero 4), del comma 1* - secondo cui nel caso di ATO coincidenti con l'intero territorio regionale è possibile affidare il servizio idrico in ambiti più ristretti, ma comunque non inferiori al territorio delle province o delle città metropolitane - al fine di fare **salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti** istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del d.lgs. 152/2006. Tale comma ha infatti previsto che l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente.
7.23	Mariani	PD	14.10	*Modifica la lettera d) del comma 1*, che introduce nel cd. Codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006) l'art. 149-*bis* il quale disciplina l'affidamento del servizio. La modifica riguarda in particolare il comma 1 di tale nuovo articolo 149-bis, che, tra l'altro, prevede che l'ente di governo dell'ATO provveda all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Tale comma viene integrato dall'emendamento in esame nel senso di stabilire che **l'affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione** cosiddetta ***in house***, partecipata esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ATO.
7.141	Relatore		14.10	***Aggiunge alla lettera d) del comma 1*** una nuova previsione volta a **sopprimere la disciplina** – di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 25 della legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002) – **che regola la dismissione delle partecipazioni azionarie dell'Acquedotto pugliese** detenute a livello regionale **con procedure di evidenza pubblica** nel rispetto della disciplina

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				comunitaria in materia. La soppressione della citata disposizione opera attraverso l'inserimento di un nuovo comma 2-*bis* all'articolo 149-*bis* del d.lgs. 152/2006 introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo in esame. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge n. 448/2001 ha modificato l'articolo 4 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141, che ha disposto la trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni (a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59), prevedendo, al primo periodo, il trasferimento, senza oneri, entro il 31 gennaio 2002, delle quote dell'Acquedotto pugliese Spa di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze alle regioni Puglia e Basilicata secondo il criterio della consistenza numerica della popolazione. Il secondo ed ultimo periodo dell'articolo 4 del d.lgs. 141/99, che l'emendamento abroga, prevede l'avvio, da parte delle predette regioni, della dismissione delle rispettive quote azionarie entro i sei mesi successivi al termine del 31 gennaio 2002 fissato nel primo periodo per il trasferimento senza oneri delle azioni.
7.10	Arlotti	PD	14.10	***Aggiunge alla lettera d) del comma 1*** una disposizione secondo cui le procedure di **gara per l'affidamento** del servizio includono appositi **capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio**. Tale disposizione, che viene inserita in un nuovo comma 2-*bis* dell'art. 149-*bis* del d.lgs. 152/2006 (introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo in esame) è espressamente finalizzata ad ottenere un'offerta più conveniente e completa e ad evitare contenziosi tra i soggetti interessati. *Conseguentemente* ***aggiunge il numero 2-bis) alla lettera e) del comma 1*** al fine di **includere nel contenuto delle convenzioni tipo** - che ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. 152/2006 devono regolare il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato – la previsione delle **opere da realizzare durante la gestione del servizio, come individuate dal bando di gara.**
7.4. N.F.	Marroni	PD	14.10	***Sopprime il numero 3) della lettera e) del comma 1*** che ha riscritto la lettera b) del comma 2 dell'art. 151 del D.Lgs. 152/2006. Nell'operare tale riscrittura, oltre a confermare il limite trentennale per la durata dell'affidamento (già previsto dal testo previgente), il decreto-legge in esame ha introdotto una ulteriore **disposizione volta a consentire il subaffidamento, ma solo previa approvazione espressa da parte dell'ente di governo dell'ambito**. Con l'emendamento in esame è quindi eliminata tale disposizione e il dettato della lettera b) del

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				comma 2 dell'art. 151 viene riportato alla sola previsione di un limite trentennale di affidamento.
7.13 N.F.	Giovanna Sanna	PD	14.10	*Integra il disposto della lettera h) del comma 1* – che introduce nel D.Lgs. 152/2006 l'art. 158-*bis* secondo cui l'approvazione, da parte dell'ente di governo dell'ambito, dei progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi dei piani d'ambito, costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale – al fine di precisare che tale **variante urbanistico/territoriale deve essere coordinata con il Piano di protezione civile**, ribadendo così l'obbligo di coordinamento previsto dall'art. 3, comma 6, della L. 225/1992. Tale comma 6 prevede che i piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile. Ma nel disporre tale obbligo, la norma fa riferimento sia ai piani comunali sia al piano regionale di protezione civile. *Al riguardo, potrebbe essere opportuno chiarire i piani oggetto di coordinamento.*
7.21 N.F.	Bratti	PD	14.10	***Aggiunge quattro periodi, dopo il secondo periodo del comma 2***, al fine di disciplinare l'utilizzo delle **risorse finalizzate, a partire dalla programmazione 2015, al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico**. Il primo dei quattro periodi aggiuntivi prevede che le citate risorse siano **prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio, che alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità**, **ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva acque (2000/60/CE) e della direttiva alluvioni (2007/60/CE)**. Il successivo periodo dispone che **gli interventi sul reticolo idrografico non dovranno alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua**, ma al contrario tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata. Il terzo dei quattro periodi aggiuntivi prevede che, **agli interventi integrati** succitati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, sia **destinata, in ciascun accordo di programma, una quota minima del 20% delle risorse**. L'ultimo dei quattro periodi aggiuntivi stabilisce che, **negli interventi integrati** suddetti, **assume priorità la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi**

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				per la pubblica incolumità.
7.131 N.F.	De Mita	PI	14.10	*Modifica la lettera i) del comma 1*, che modifica l'art. 172 del cd. Codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006), al fine di **posticipare al 30 settembre 2015** il **termine** (previsto dal comma 1 del citato art. 172) **entro il quale gli enti di governo degli ATO che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito o non abbiano scelto la forma di gestione** ed avviato la procedura di affidamento, **sono tenuti ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico** con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente. Il termine previsto dal testo vigente è di "un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione", vale a dire il 13 settembre 2015.
7.143	Relatore		14.10	***Aggiunge i commi da 9-bis a 9-quinquies*** che introducono disposizioni in favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012 nonché per i comuni della provincia di Bologna colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013. In particolare, il comma 9-*bis* **proroga** di un anno, quindi **al 31 dicembre 2015**, il termine dello **stato di emergenza** conseguente agli eventi sismici **del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto**. Il comma 9-*ter* autorizza la spesa di **25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2016** per la copertura degli oneri derivanti dalle **assunzioni con contratti di lavoro flessibile** autorizzate (dal comma 8 dell'art. 3-*bis* del D.L. 95/2012) **per le strette finalità connesse** alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del **sisma del maggio 2012** nelle succitate regioni. Si fa notare che il citato comma 8 ha autorizzato le assunzioni solamente nel triennio 2012-2014, prevedendo per i relativi contratti una scadenza non successiva al 31 dicembre 2014 e che il successivo comma 9 ha disciplinato la copertura finanziaria dei relativi oneri fino a tutto il 2014. Il comma 9-*quater* riscrive il comma 367 della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) - che già aveva prorogato le citate possibilità assunzionali fino a tutto il 2015, nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità intestate ai Commissari – al fine di **prorogare le** citate **possibilità assunzionali per gli anni 2016 e 2017**.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Si fa presente che per effetto della modifica la proroga delle possibilità assunzionali sembrerebbe non riferibile all'anno 2015 (ma ai soli anni 2016 e 2017) Il comma 9-*quinquies* **estende ai** territori dei **comuni della provincia di Bologna**, già colpiti dal sisma del maggio 2012 e dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 ed **individuati dal Commissario delegato**, **le disposizioni** che l'**art. 1 del D.L. 74/2014** ha dettato in favore delle popolazioni della provincia di Modena colpite dall'alluvione del gennaio 2014 e dalla citata tromba d'aria, nonché per i comuni del modenese e del bolognese colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014. L'ordinanza di protezione civile n. 83/2013 ha nominato il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito l'Emilia Romagna nei mesi di marzo e aprile 2013 e il giorno 3 maggio 2013.
Sub. 0.7.146.1 7.146	Zaratti Relatore	SEL	14.10	***Aggiunge il comma 9-septies*** il quale, novellando il comma 120 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), prevede l'**utilizzo**, anche delle **disponibilità delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2014-2020**, oltre a quelle del periodo 2007-2013, **al fine di destinare una quota di 100 milioni di euro** (sulla base del subemendamento 0.7.146.1), a valere sulla quota nazionale, **al Fondo per le emergenze nazionali** istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e un importo pari a **100 milioni di euro** per l'anno 2014 (sulla base del subemendamento 0.7.146.1) ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'incremento a 100 milioni sembra intendersi operante sia sulla quota destinata al Fondo per le emergenze nazionali, sia sull'importo destinato a interventi nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009 in considerazione del fatto che il subemendamento integra le novelle al comma 120 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 sostituendo le parole "50 milioni", che nel medesimo comma 120 ricorrono due volte, con le parole "100 milioni". A tale riguardo, si ricorda che le risorse del Fondo sviluppo e coesione della programmazione 2014-2020 **iscritte in bilancio** per l'anno **2014** sono pari a **50 milioni** di euro (quale quota parte dei complessivi 54,8 miliardi programmati per l'intero periodo 2014-2020, ai sensi della legge di stabilità 2014). Su questa quota stanziata in bilancio, la legge di stabilità ha già disposto alcune specifiche riserve di destinazione, da

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				assegnare da parte del CIPE in sede di programmazione delle risorse del Fondo medesimo.
7.144	Relatore		14.10	***Aggiunge il comma 9-octies,*** che disciplina le **modalità di riparto e** le **finalità di utilizzo delle risorse stanziate** dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 256, della L. 147/2013) per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al **sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata**. Il comma aggiuntivo in questione **demanda l'individuazione delle citate modalità/finalità** (anche per quanto riguarda la ricostruzione di edifici privati e ad uso produttivo) **ad un apposito D.P.C.M.** (emanato su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni interessate) e prevede il versamento di tali risorse sulle contabilità speciali nn. 5732 e 5741. Viene altresì previsto che con il medesimo D.P.C.M. siano definite le modalità di riparto delle risorse finalizzate ad assicurare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero. Le citate contabilità speciali, inizialmente affidate ai commissari delegati, sono state intestate - in seguito all'emanazione delle ordinanze di protezione civile nn. 82 e 98 del 2013, che hanno disposto il subentro delle strutture regionali nel coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi –al Dirigente del Settore protezione civile della regione Calabria (fino al 30 maggio 2015, dall'ordinanza n. 82) e al Dirigente pro-tempore dell'Ufficio di protezione civile della regione Basilicata (fino al 2 luglio 2015, dall'ordinanza n. 98).

Articolo 8 – *(Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.31	Carrescia	PD	13.10	***Aggiunge la lettera a-bis) al comma 1****,* inserendo - tra i **principi e** i **criteri direttivi**, elencati alle lettere da a) a d) del comma 1, **per l'adozione del regolamento** di delegificazione finalizzato al riordino e alla semplificazione della disciplina riguardante la gestione delle terre e delle rocce da scavo - il criterio relativo al deposito temporaneo. In particolare, si prevede l'**integrazione** dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006, che reca la **definizione di "deposito temporaneo"** ai fini della parte quarta del medesimo decreto legislativo (che reca norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), prevedendo l'adozione di specifici **criteri** e **limiti qualitativi** e **quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo**. **Conseguentemente, viene modificata la rubrica dell'articolo** 8 sostituendo il riferimento alla disciplina semplificata "del deposito preliminare alla raccolta" con il riferimento alla disciplina semplificata del "deposito temporaneo". Ai sensi della lettera bb) del comma 1 dell'articolo 183 del d.lgs. 152/2006, il "deposito temporaneo" è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle condizioni elencate nella medesima lettera bb).
8.2	Realacci	PD	13.10	*Modifica la lettera d) del comma 1,* al fine di **prevedere**, **tra i principi e i criteri direttivi per l'adozione del regolamento** di delegificazione sulla gestione delle terre e delle rocce da scavo, il **divieto di introdurre livelli di regolazione nazionale superiori a quelli previsti dall'ordinamento europeo**. La modifica è volta, pertanto, a precisare che si deve fare riferimento a tutti i livelli di regolazione previsti dall'ordinamento europeo, ed in particolare dalla direttiva 2008/98/UE (direttiva relativa ai rifiuti), mentre nel testo originario si fa riferimento solo ai livelli **minimi** ivi previsti.
8.8 N.F.	Castiello	FI	13.10	***Aggiunge la lettera d-bis) al comma 1,*** al fine di inserire, tra i **principi e** i **criteri direttivi per l'adozione del regolamento** di delegificazione in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, la **razionalizzazione e** la **semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e**

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni finalizzati alla costruzione/manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati. La norma fa riferimento ai cantieri di piccole dimensioni la cui **produzione** sia **non superiore a 6.000 metri cubi di materiale**, in virtù del richiamo all'art. 226, comma 7 del d.lgs. 152/2006. Il comma 7 dell'articolo 266 del d.lgs. 152/2006 demanda a un decreto interministeriale – che non è mai stato adottato - la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi di materiale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia. Il comma 1 dell'articolo 41-*bis* del D.L. 69/2013 reca, in relazione a quanto disposto dall'art. 266, comma 7, del d.lgs. 152/2006, norme volte a disciplinare l'utilizzo, come sottoprodotti, dei materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al D.M. 161/2012 (regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo).
8.18 N.F.	Zaratti	SEL	13.10	***Aggiunge la lettera d-ter) al comma 1,*** al fine di inserire, tra i **principi e** i **criteri direttivi per l'adozione del regolamento** di delegificazione in materia di gestione di rocce da scavo, la **garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti**, e comunque coerenti con la normativa europea.
8.28	Daga	PD	13.10	***Aggiunge il comma 1-bis****,* che dispone, nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi per l'adozione del regolamento di delegificazione in materia di gestione di rocce da scavo, che la **proposta di regolamento deve essere sottoposta ad una fase di consultazione pubblica** per la durata di trenta giorni e che **il Ministero dell'ambiente è tenuto a pubblicare** entro trenta giorni **eventuali controdeduzioni** alle osservazioni pervenute.

Articolo 9 – *(Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica –AFAM)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
9.7 N.F. 9.45 N.F.	Abrignani De Mita	FI PI	16.10	*Modifica il comma 1* precisando che **la qualificazione come interventi di "estrema urgenza"** - considerati indifferibili, in conseguenza della certificazione da parte dell'ente interessato - **degli interventi**, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, all'adeguamento alla normativa antisismica e alla tutela ambientale e del patrimonio culturale **si applica ai lavori di importo non superiore alla soglia comunitaria** (vale a dire di importo fino a 5,186 milioni di euro).
9.1 N.F.	Mariani	PD	17.10	*Modifica il comma 2, lettera a)*, al fine di eliminare la parte della disposizione che consente alle stazioni appaltanti di prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell'offerta prevista dall'art. 75 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006). Viene altresì *sostituita la lettera d) del medesimo comma* al fine di: • **elevare da 10 a 3 il numero di operatori economici da invitare** per l'affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria (5,2 milioni di euro). Per l'affidamento di tali lavori viene altresì eliminato il vincolo che gli importi complessivi devono essere inferiori alla soglia comunitaria; • **eliminare** la parte della **disposizione che consente**, per i lavori affidati in seguito agli inviti di cui al punto precedente e relativi alla categoria prevalente, **l'affidamento a terzi mediante subappalto o subcontratto ma nel limite del 30%** dell'importo della medesima categoria.
9.3 N.F.	Realacci	PD	17.10	*Modifica le lettere a), b) e c) del comma 2,* al fine di **escludere, per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria** (disciplinati dalla parte II, titolo I, capo IV, del D.Lgs. 163/2006) **e** per gli **appalti integrati** (come definiti dall'art. 53 comma 2, lettere b) e c) del medesimo decreto) l'applicazione delle **disposizioni di semplificazione** dettate dalle medesime lettere con riferimento agli interventi oggetto dell'articolo in esame (edilizia scolastica, mitigazione dei rischi idrogeologici, adeguamento antisismico; tutela ambientale e del patrimonio culturale). Per gli appalti ed i servizi citati:

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				▪ restano quindi applicabili il comma 10 (che prevede un termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, fino alla scadenza del quale il contratto non può comunque essere stipulato) e il comma 10-*ter* (che prevede la sospensione della stipula del contratto in caso di ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare) dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006, che la lettera a) disapplica in tutti gli altri casi; ▪ restano valide le modalità di pubblicazione per i contratti di lavori pubblici sotto soglia dettate dal comma 5 dell'art. 122 del D.Lgs. 163/2006, in luogo della sola pubblicazione sul sito informatico della stazione appaltante previsto dalla lettera b); ▪ non opera il dimezzamento dei termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, sancito dalla lettera c).
9.2	Mariani	PD	17.10	***Aggiunge il comma 2-bis***, che prevede, in ogni caso, l'**assoggettamento degli appalti disciplinati dall'articolo in esame** ai seguenti obblighi: • **obblighi informativi previsti dall'art. 7, comma 8, del Codice dei contratti pubblici** (D.Lgs. 163/2006), che impone alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori di comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici, per contratti di importo superiore a 50.000 euro, i dati concernenti il contenuto dei bandi (con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti), dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione definitiva, il nominativo dell'affidatario e del progettista, nonché, limitatamente ai settori ordinari, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale; • **obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013**, vale a dire delle informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, nonché, nel caso di procedura negoziata senza bando, della delibera a contrarre. Viene altresì stabilito che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (**ANAC**) **può disporre controlli a campione sugli affidamenti** effettuati ai sensi del presente articolo.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
9.17	Malpezzi	PD	17.10	***Aggiunge il comma 2-ter,*** il quale (modificando il decreto-legge n. 185 del 2008) precisa che i soggetti beneficiari di contributi pubblici pluriennali possono richiedere il finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti **direttamente** ovvero **tramite intermediari bancari a cui fornisca la relativa provvista.**
9.18	Malpezzi	PD	17.10	***Aggiunge il comma 2-quater,*** che **modifica l'art. 10, co. 1**, del **D.L. 104/2013** (L. 128/2013, includendo il riferimento agli **immobili** di proprietà pubblica **utilizzati per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica** (**AFAM**) fra quelli per i quali le regioni, per la programmazione triennale 2013-2015, possono essere autorizzate dal MEF, d'intesa con il MIUR e con il MIT, a stipulare appositi **mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato**, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, per interventi **straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico.** L'art. 10 vigente fa riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e agli immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché alla costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, alla realizzazione di palestre nelle scuole e ad interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti. Ai fini indicati, è stato previsto lo stanziamento di contributi pluriennali per € 40 mln annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dal 2015. Le modalità attuative devono essere definite con un decreto interministeriale che al momento non risulta intervenuto.
9.19	Malpezzi	PD	17.10	***Aggiunge il comma 2-quinquies,*** il quale **per il 2014, incrementa di € 2 mln** l'autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi di **edilizia** e per **l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali** di particolare rilevanza da parte delle istituzioni **AFAM,** prevista in € 10 mln annui dall'art. 1, co. 131, della L. 311/2004, ma ridotta di € 1 mln, dal 2014, dall'art. 27, co. 2, lett. *d*), del D.L. 104/2013 (L. 128/2013). All'onere si provvede riducendo l'autorizzazione di spesa (€ 3 mln per il 2014) prevista dall'art. 3 dello stesso D.L. 104/2013 per la corresponsione di premi a favore degli studenti iscritti, nell'a.a. 2013-2014, presso le stesse Istituzioni AFAM.
9.47	Governo		17-10	***Aggiunge il comma 2-sexies,*** per stabilire che le "esigenze imperative connesse a un interesse generale" - in presenza delle quali il Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010,

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				art. 121) consente di **conservare efficacia al contratto di aggiudicazione** di lavori pubblici che sarebbe **altrimenti da annullare** perché stipulato in violazione di legge – sono anche le esigenze di tutela della incolumità pubblica. Inoltre, nel caso di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi ovvero di redazione di verbale di somma urgenza per interventi connessi allo stato di calamità ovvero ancora nei casi di cui al comma 1, se le esigenze di incolumità pubblica vengono evidenziate dalla stazione appaltante dinanzi al TAR adito in **sede cautelare**, il giudice amministrativo può concedere la sospensione del provvedimento solo se ritiene che l'estrema gravità e urgenza che motivano la domanda cautelare siano prevalenti sulle esigenze di incolumità pubblica. Il TAR dovrà fissare l'udienza per la discussione nel merito del ricorso entro 30 giorni dalla pronuncia in sede cautelare. *Le esigenze di incolumità pubblica, ovvero quelle di realizzare comunque le opere connesse alle procedure di appalto, risultano pertanto prevalenti – se non altro in termini presuntivi - sulle esigenze di rispetto della legalità nelle procedure di appalto (v. efficacia del contratto annullabile). Si valuti poi se il riferimento alle procedure "avviate" sia diretto ad applicare la nuova disposizione alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione.* *Si valuti in fine se la finalità di tutela dell'incolumità pubblica non debba essere dichiarata dalla stazione appaltante fin dall'inizio del procedimento per l'affidamento dei lavori e se la stessa non debba essere motivata in sede cautelare.*
0.9.47.2 0.9.47.3	Mariani Dorina Bianchi	PD NCD	17.10	***Aggiunge il comma 2-septies,*** al fine di prevedere che **ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati** con D.P.C.M. **tra quelli previsti negli accordi di programma** sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e le regioni (ai sensi del comma 240 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009) **non si applicano i commi 10 e 10-*ter* dell'articolo 11 del Codice dei contratti pubblici** di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, che prevedono, rispettivamente, la stipula del contratto, solo dopo che sono trascorsi trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte della stazione appaltante, e la sospensione dell'aggiudicazione del contratto, se proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare.

Articolo 10 – *(Disposizioni per il potenziamento dell'operatività di Cassa depositi e prestiti a supporto dell'economia)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
10. 29. N.F.	Borghi	PD	17.10	***Modifica la lettera b) del comma 1,*** estendendo gli interventi di CDP finanziate con la gestione ordinaria (che si finanzia sul mercato e non è assistita dalla garanzia statale) ai **territori montani e rurali** per investimenti nel campo della ***green economy***.
10.45	Relatore		17.10	***Aggiunge il comma 2-bis*** il quale, modificando la disciplina dell'attività di Cassa Depositi e Prestiti contenuta nel D.L. n. 269 del 2003, prevede che possano essere effettuate in **cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali** le **operazioni** svolte da **Cassa Depositi e Prestiti** in seno alle attività di **cooperazione internazionale allo sviluppo** e si affida a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze l'individuazione di criteri e modalità per l'effettuazione di dette operazioni. *Per come è formulata la norma in esame, andrebbe chiarito se l'intento è quello di limitare alle operazioni relative alla cooperazione internazionale allo sviluppo la possibilità di cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, in relazione all'utilizzo dei fondi della cd. gestione separata (ossia i fondi derivanti dalla raccolta del risparmio postale e dall'emissione di titoli, di cui all'articolo 5, comma 7, lettera* a) *del richiamato decreto-legge n. 269 del 2003). In ogni caso, sembrerebbe opportuno valutare i profili finanziari della disposizione in esame, posta la presenza della garanzia dello Stato sulle operazioni effettuate in gestione separata.*

Articolo 12 – *(Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
12.39 N.F.	Manfredi	PD	17.10	*Modifica il comma 1* specificando che, qualora - nei casi di inerzia, ritardo o inadempimento dell'attuazione di piani, programmi ed interventi cofinanziati dall'Unione europea, ovvero dell'utilizzo dei fondo nazionale per le politiche di coesione - il Presidente del Consiglio dei ministri proponga al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate, per tali risorse **dovrà restar fermo il principio della territorialità**.

Articolo 14 – *(Disposizioni in materia di standard tecnici)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
14.1 N.F.	Arlotti	PD	17.10	*Modifica il comma 1*, al fine di precisare che la formulazione delle richieste di **modifiche dei progetti delle opere pubbliche deve provenire da parte degli organi competenti** e che tali richieste di modifica devono essere accompagnate da una **stima dei sovraccosti** necessari e da **un'analisi di sostenibilità** economica e finanziaria non solo per il gestore dell'infrastruttura, ma **anche per il gestore dell'opera**.
14.3 N.F.	Realacci	PD	17.10	*Modifica il comma 1*, al fine di prevedere che **non possono essere richieste modifiche dei progetti delle opere pubbliche rispondenti a *standard* tecnici**, **più stringenti rispetto a quelli** (anziché superiori a quelli minimi) **definiti a livello europeo**. La modifica, pertanto, estende alla progettazione delle opere pubbliche la disciplina vigente in materia di divieto di *overdesign* per la progettazione e la costruzione delle infrastrutture ferroviarie nazionali. L'art. 53, commi 4 e 5, D.L. 1/2012 ha introdotto un divieto di *overdesign* per la progettazione e la costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali e gli adeguamenti di quelle esistenti, stabilendo anche in questo caso l'esclusione dall'applicazione di parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'UE.
14.2	Borghi	PD	17.10	*Sostituisce, nella rubrica dell'articolo,* il riferimento alla "norma *overdesign*" con il riferimento alle "**Disposizioni in materia di standard tecnici**".

Articolo 15 – *(Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
15.25 15.30	Sorial	M5S	15.10	*Modificano i commi 1 e 9*, al fine di precisare che il fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese dovrà essere istituito senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche con riferimento alle sue modalità organizzative

Articolo 15-*bis* – *(Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate).*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
15.01 15.02 15.05	Mariani Matarrese De Mita	PD SCpI PI	15.10	***Inserisce un articolo aggiuntivo*** attraverso il quale esclude che il privilegio sui beni della cooperativa, generalmente riconosciuto ai crediti derivanti dai finanziamenti del fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, possa e essere riconosciuto quando si tratta di beni confiscati alla criminalità organizzata e concessi, in base al Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), alle cooperative di lavoratori già dipendenti dell'impresa confiscata.

Articolo 15-*ter* – (*Disposizione concernente la cessione dei crediti d'impresa)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
15.010 0. 15. 010. 1	Relatore Abrignani	FI	15.10	***Aggiunge l'articolo 15-ter,*** col quale si intende modificare la disciplina della cessione dei crediti d'impresa (legge sul cd. *factoring,* contenuta nella legge n. 52 del 1991), consentendo le **operazioni infragruppo di cessione onerosa di crediti pecuniari**. Più in dettaglio, si potranno cedere crediti anche nei confronti di banche e intermediari finanziari che svolgano l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo, i quali non siano intermediari finanziari. Si precisa infine (in conseguenza dell'approvazione del subemendamento 0.15.010.01) che, nell'ambito delle cessioni di crediti infragruppo, il soggetto cessionario è comunque una banca o un intermediario finanziario (non un qualsiasi soggetto costituito in forma societaria).

Articolo 16 – *(Misure di agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
16.1	Vargiu	SCpI	17.10	***Aggiunge il co. 2-bis*** che prevede **l'impegno** da parte della **Regione Sardegna e del Ministro della salute**, nel **triennio di sperimentazione 2015-2017** in cui è prevista la partecipazione di un investimento straniero nell'**ospedale ex San Raffaele di Olbia**, a monitorare l'effettiva rispondenza della **qualità delle prestazioni sanitarie** e la **piena integrazione** di queste con la restante **offerta sanitaria pubblica in Sardegna**, nonché la **mobilità sanitaria verso altre Regioni**.

Articolo 16-*bis* – *(Disciplina degli accessi su strade affidate alla gestione della società ANAS Spa)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
16.01	Borghi	PD	17.10	***Aggiunge l'articolo 16-bis*, che introduce i nuovi commi da 23-*bis* a 23 *octies*** all'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, relativamente alla **disciplina degli accessi su strade** affidate alla gestione della società **ANAS S.p.A.** Tali disposizioni vengono inserite dopo il comma 23 del citato articolo 55, che disciplina l'adeguamento delle entrate proprie dell'Ente nazionale per le strade derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse. ***Accessi autorizzati (*comma 23-*bis*)** In particolare, il **comma 23-*bis*** dispone che, per gli **accessi esistenti** su strade affidate alla gestione di ANAS SpA, alla data del 31 dicembre 2014, **già autorizzati dall'ANAS SpA**. medesima, a decorrere **dal 1° gennaio 2015 non è più dovuta alcuna somma fino al rinnovo dell'autorizzazione**. Per il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporti di cui al successivo comma 23-quinquies. ***Accessi non autorizzati (*comma 23-*ter*)** Il **comma 23-*ter*** prevede che per gli **accessi esistenti** alla data del 31 dicembre 2014 **privi di autorizzazione**, ANAS S.p.A. provvede, a seguito dell'istanza di regolarizzazione da parte del

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				titolare dell'accesso, alla verifica delle condizioni di sicurezza e determina, in base ai criteri contenuti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al successivo comma 23-quinquies, la **somma da corrispondere** in unica soluzione al fini del rilascio dell'autorizzazione. ***Riduzione delle somme dovute e non corrisposte al 31 dicembre 2014*** **(comma 23-*quater*)** Il **comma 23-*quater*** stabilisce che le **somme dovute e non corrisposte** al **31 dicembre 2014** in base alla disciplina in vigore fino alla predetta data, sono ridotte nella **misura** del **70%,** a condizione che il versamento avvenga in un'unica soluzione ovvero nella **misura** del **40%** in nove rate annuali, oltre agli interessi legali. ***Somme da versare per i nuovi accessi (*****comma 23-*quinquies*****)** Il **comma 23-*quinquies*** stabilisce che, per i **nuovi accessi** la cui richiesta di autorizzazione é presentata **successivamente al 31 dicembre 2014** é dovuta esclusivamente una somma ai fini del rilascio dell'autorizzazione da corrispondere ad ANAS SpA., in unica soluzione e determinata in base alle modalità ed ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporti da emanarsi entro il 31 dicembre 2014. Tale somma non potrà superare l'importo del canone preesistente all'entrata in vigore della legge n. 449/97, aggiornato agli indici ISTAT dei prezzi al consumo. ***Accessi commerciali (comma* 23-*sexies*****)** Il **comma 23-*sexies*** prevede che **la disciplina** di cui ai commi 23-*bis*, 23-*ter*, 23-*quater* e 23-*quinquies* **non si applica** agli **accessi commerciali con impianti di distribuzione di carburanti annessi e agli accessi ad impianti di carburanti**. ***Minori entrate ANAS (*****comma 23-*septies*****)** Il **comma 23-*septies*** prevede che alle eventuali minori entrate di ANAS S.p.A. conseguenti all'attuazione del commi 23-*bis*, 23-*ter*, 23-*quater* e 23-*quinquies*, **si provvede nell'ambito delle risorse previste dal contratto di programma-parte servizi.**

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Censimento di tutti gli accessi esistenti (*comma 23-octies)** Il **comma 23-*octies stabilisce che ANAS S.p.A. provveda, **entro il 30 giugno 2015**, al **censimento** di tutti gli **accessi esistenti**, **autorizzati e non**, sulle strade di propria competenza, al fine di garantire le condizioni di sicurezza della circolazione anche attraverso l'eventuale chiusura degli accessi abusivi, e ne trasmetta gli esiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 16-*ter* – *(Disposizioni urgenti in materia di metropolitane in esercizio)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
16.016 0.16.0.16.6	Relatore Mariani	PD	17.10 17.10	***Aggiunge l'articolo 16-ter,*** che demanda ad un **decreto del Ministro dell'interno**, che dovrà essere emanato **entro 6 mesi** dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, la definizione delle **modalità e** dei **termini per l'effettuazione degli adempimenti antincendio** relativi alle **metropolitane in esercizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. 151/2011** (Regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti di prevenzione degli incendi, entrato in vigore il 7 ottobre 2011). L'art. 11, comma 4, ha prescritto, per le metropolitane (così come tutte le altre "nuove attività" introdotte dal D.P.R. 151/2011), l'effettuazione dei suddetti adempimenti entro il 7 ottobre 2013. Tale termine è stato prorogato al 7 ottobre 2014 dall'art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013. Il subemendamento aggiunge un periodo in base al quale il **termine ultimo per conformarsi agli adempimenti** predetti, secondo quanto disposto dal succitato decreto ministeriale, **non** può essere in ogni caso **superiore a 24 mesi dall'emanazione del medesimo decreto**.

Articolo 17 – *(Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
17.163 N.F.	Morassut	PD	17.10	*Modifica in più punti l'art. 17* operando modifiche, soppressioni, riscritture e aggiunte di commi. Di seguito si dà conto del dettaglio delle modifiche ***in materia di comunicazione di inizio lavori (CIL):*** Viene modificato il **numero 5) della lettera c)** al fine di **elevare da 258 a 1.000 euro la sanzione pecuniaria per la mancata presentazione della CIL o** (nel caso di manutenzioni straordinarie o di modifiche interne sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, o di modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa) **della CIL asseverata**. ***in materia di permesso di costruire:*** Vengono **soppressi i numeri 1) e 2) della lettera g)** che disciplina la misura del **contributo per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di trasformazione urbana complessi** e, in particolare, consente allo strumento attuativo di prevedere che le **opere di urbanizzazione** siano **direttamente messe in carico all'operatore privato** che ne resta proprietario, assicurando comunque che vengano garantite la corretta urbanizzazione, infrastrutturazione ed insediabilità degli interventi, la loro sostenibilità economico-finanziaria, le finalità di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi. Viene **riscritto il numero 3) della lettera g)** al fine di aggiungere, ai criteri (parametri) che la regione deve considerare nella redazione delle tabelle parametriche che i comuni devono utilizzare per la **determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria** (oltre al criterio di differenziazione tra gli interventi finalizzato ad incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia anziché quelli di nuova costruzione, già previsto dal testo vigente) **anche un criterio di valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso** (nuova lettera d-*ter* del comma 4 dell'art. 16 del T.U. edilizia). Viene altresì stabilito che tale **maggior valore**, calcolato dall'amministrazione comunale, viene **suddiviso in misura non inferiore al 50% tra il comune e la parte privata** ed erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				opere pubbliche e servizi da realizzarsi nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale o opere pubbliche. Con riferimento a tale disciplina di calcolo del maggior valore, il nuovo comma 4-*bis* dell'art. 16 del T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001) – che viene introdotto dal nuovo **numero 3-*bis*) della lettera g)** – fa **salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali**. La salvezza di tali disposizioni viene ribadita dal nuovo testo del **numero 4) della lettera g)**, anche con riferimento all'utilizzo, da parte dei comuni, dei citati criteri (parametri) nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione. Viene **modificata la lettera e) del comma 1** - che ha introdotto una nuova **ipotesi di permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d'uso** per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico – al fine di stabilire che **è esclusa** l'applicazione della norma **per gli interventi di ristrutturazione urbanistica**. Viene modificato il **numero 2) della lettera h) del comma 1** – che prevede, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, una **riduzione del contributo di costruzione in misura non inferiore al 20%**, rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni – stabilendo che la riduzione sia **applicabile nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore** rispetto alla destinazione originaria. ***in materia di permesso di costruire convenzionato:*** Viene modificato l'art. 28-*bis* del T.U. edilizia (introdotto dalla lettera q) del comma 1), che consente il rilascio di un permesso di costruire convenzionato qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, **eliminando** la parte del comma 1 che prevede **il controllo del Comune**. Viene altresì precisato che la **convenzione** (relativa al permesso di costruire) dovrà essere **approvata con delibera del Consiglio comunale**.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				in materia di controlli edilizi: Viene ***aggiunto un comma 2-bis*** che **prevede che le regioni a statuto ordinario** emanino norme per la **disciplina relativa all'effettuazione dei controlli sull'attività edilizia libera entro 60 giorni** dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.
17.136	Catania	SCPI	17.10	*Modifica la lettera b) del comma 1* - che introduce l'art. 3-*bis* nel T.U. edilizia al fine di consentire, tra l'altro, che l'amministrazione comunale possa favorire, nel caso lo strumento urbanistico abbia individuato gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione alternative all'espropriazione – stabilendo che le citate **forme di compensazione devono incidere sull'area interessata e non implicare aumenti della superficie coperta**.
17.119 N.F.	Dorina Bianchi	NCD	17.10	*Modifica la lettera c) del comma 1* al fine di includere tra gli interventi di manutenzione ordinaria **eseguibili senza titolo abilitativo, l'installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12kW**.
17.173	Realacci	PD	17.10	*Modifica il numero 2) della lettera c) del comma 1*, stabilendo che **all'amministrazione comunale** – al fine di garantire che gli interventi di manutenzione straordinaria e le modifiche interne sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa effettuati con semplice CIL non riguardino le parti strutturali – **deve essere trasmessa** non solo la CIL asseverata ma **anche l'elaborato progettuale**. L'emendamento in esame precisa altresì che **il tecnico che assevera la CIL deve attestare anche la compatibilità dell'intervento con la normativa sismica e sul rendimento energetico nell'edilizia**.
17.195	Governo		17.10	***Modifica il numero 3 della lettera c) del comma 1*** prevedendo che la **Comunicazione di inizio lavori** (CIL) venga **integrata** con **la Comunicazione di fine lavori**, al fine di svincolare il soggetto interessato dall'obbligo di provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Infatti, il nuovo testo del comma 5 dell'art. 6 del T.U. dell'edilizia, ora introdotto, impone solo all'amministrazione comunale l'obbligo di provvedere al tempestivo inoltro della CIL all'Agenzia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				delle entrate.
17.137	Catania	SCPI	17.10	*Modifica la lettera e) del comma 1* - che introduce una nuova **ipotesi di permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d'uso** per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico – al fine di introdurre, quale **requisito** per l'applicazione della norma, che il **mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione**.
17.69	Taranto	PD	17.10	*Modifica la lettera e) del comma 1* - che introduce una nuova **ipotesi di permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d'uso** per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico – al fine di lasciare fermo, nel caso di insediamenti commerciali, il disposto dell'art. 32 del D.L. 201/2011. L'art. 31, comma 2, statuisce che costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. La stessa norma però consente alle Regioni e agli enti locali di prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.
17.21	Schullian	Misto – minoranze linguistiche	17.10	*Modifica il numero 1) della lettera f) del comma 1* - che nel testo vigente si limita ad apportare una modifica limitata al comma 2 dell'art. 15 del T.U. edilizia, relativo ai **termini di efficacia del permesso di costruire** - prevedendo una riscrittura integrale del medesimo comma 2. Rispetto al testo vigente, nel nuovo testo del comma 2 viene introdotta una **nuova fattispecie di proroga dei termini** citati nel caso di **difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori**.
17.111	Dorina Bianchi	NCD	17.10	*Modifica il numero 1) della lettera h) del comma 1* - in base al quale per gli interventi di manutenzione straordinaria effettuabili semplicemente previa CIL (definiti dall'art. 6, comma 2, lett. a) del T.U. edilizia) il **contributo di costruzione è commisurato alle sole opere di urbanizzazione** – stabilendo che tale norma trova applicazione **purché tali interventi**

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				comportino aumento del carico urbanistico. *Modifica altresì la lettera n) del comma 1,* che introduce l'art. 23-*bis* del T.U. edilizia relativo al mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, al fine di **prevedere che le regioni adeguino la propria legislazione ai principi** dello stesso **art. 23-bis entro 90 giorni** dall'entrata in vigore della presente legge di conversione. **Solo decorso tale termine troveranno applicazione diretta le norme dell'art. 23-bis**.
17.19	Schullian	Misto – minoranze linguistiche	17.10	*Modifica il numero 1) della lettera h) del comma 1* - in base al quale per gli interventi da realizzarsi su immobili di proprietà dello Stato e per gli interventi di manutenzione straordinaria effettuabili semplicemente previa CIL (definiti dall'art. 6, comma 2, lett. a) del T.U. edilizia) il **contributo di costruzione** è **commisurato alle sole opere di urbanizzazione** – aggiungendo, quale condizione di applicabilità, che **dall'intervento derivi un aumento della superficie calpestabile**. *Al riguardo, nel caso in cui la finalità della disposizione fosse quella di escludere per intero il pagamento del contributo di costruzione, andrebbe valutata l'opportunità di riformularla come periodo aggiuntivo che stabilisca che "il contributo non è dovuto se dall'intervento non deriva un aumento della superficie calpestabile".*
17.182	Petitti	PD	17.10	***Modifica la lettera n) del comma 1***, che, tra l'altro, considera urbanisticamente irrilevante il mutamento di destinazione d'uso che non comporta l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale, prevedendo, in luogo della categoria "residenziale e turistico-ricettiva" **due nuove categorie funzionali distinte:** la categoria **"residenziale" e** quella **"turistico-ricettiva"**.
17.38	Mannino	M5S	17.10	***Aggiunge la lettera p-bis) al comma 1,*** che introduce **sanzioni pecuniarie da 2.000 a 20.000 euro in caso di inottemperanza** accertata **all'ingiunzione di demolizione** degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (nuovo comma 4-*bis* dell'art. 31 del T.U. edilizia). Lo stesso comma 4-*bis* elenca i casi, nei quali la **sanzione** è **sempre irrogata nella misura massima**. Ciò avviene qualora gli interventi suddetti siano stati effettuati sulle aree e sugli edifici assoggettati a vincoli di inedificabilità, forestali o di tutela dei beni culturali e paesaggistici, o effettuati su aree destinate ad opere e spazi pubblici o ad interventi di edilizia residenziale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				pubblica o su aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato. Il medesimo comma considera la **mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio** come **elemento di valutazione della performance** individuale, **nonché di responsabilità** disciplinare e amministrativo-contabile **del dirigente e del funzionario inadempiente** (salve le responsabilità penali). La stessa lettera p-*bis*) aggiunge altresì un **comma 4-*ter***, che stabilisce che i **proventi** delle succitate sanzioni sono **di competenza comunale e** ne **disciplina la destinazione** (stabilendo che i proventi sono destinati esclusivamente alla demolizione/rimessione in pristino delle opere abusive e alla acquisizione/attrezzatura di aree a verde pubblico), nonché un **comma 4-*quater*** che, lasciando ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e alle province autonome, **consente alle regioni** a statuto ordinario **di aumentare l'importo delle sanzioni e stabilirne la periodica reiterabilità** nei casi di permanenza dell'inottemperanza all'ordine di demolizione.
17.183 N.F.	Giovanna Sanna	PD	17.10	***Aggiunge il comma 2-ter,*** che **esclude l'applicazione della** norma dettata dalla **lettera i) del comma 1, per i comuni obbligati all'esercizio in forma associata della funzione fondamentale della pianificazione urbanistica ed edilizia**, prima che sia decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge di conversione. La lettera i) prevede il raddoppio dei termini dell'istruttoria, relativa alle istanze di permesso di costruire, nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. L'art. 19, comma 1, lett. b), nel modificare l'art. 14, comma 28, del D.L. 78/2010, impone l'esercizio in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, delle funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27 (tra cui rientra la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale) per i "comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia". Il comma 31-*ter* del medesimo articolo 14 ha previsto varie scadenze per il passaggio delle citate funzioni, l'ultima delle quali è fissata per il 31 dicembre 2014.
17.40 N.F.	Crippa	M5S		***Aggiunge il comma 2-bis,*** volto ad introdurre **un'aliquota dell'imposta del valore aggiunto pari al 4%** per gli interventi di ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni delle

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				spese per **interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica** degli edifici. Ai relativi oneri si provvede con l'applicazione dell'aliquota IVA al 10% per le nuove costruzioni. *Al riguardo si segnala che l'aliquota al 4% è un'aliquota cd. ultraridotta, adottata con una deroga specifica al momento della emanazione della prima direttiva IVA, per una tabella predefinita di beni e servizi, e pertanto non modificabile; la normativa europea consente agli Stati membri di adottare due aliquote ridotte rispetto all'aliquota ordinaria, comunque non inferiori al 5%. Lo Stato italiano ha adottato una sola aliquota ridotta al 10%. Occorrerebbe pertanto valutare la compatibilità comunitaria dell'aliquota introdotta dalla norma in commento.*

Articolo 17-*bis* – *(Regolamento unico edilizio)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
17.04 17.017	Pellegrino Realacci	SEL PD	17.10	***Aggiungono l'art. 17-bis***, che prevede, al **comma 1, lettera a)**, la **conclusione, in sede di Conferenza unificata, di accordi o intese** per l'adozione di uno **schema di regolamento edilizio-tipo** al fine di semplificare ed uniformare le norme e gli adempimenti (nuovo comma 1-*sexies* dell'art. 4 del testo unico edilizia di cui al D.P.R. 380/2001). Il regolamento-tipo, che deve indicare le esigenze prestazionali degli edifici con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è **adottato dai comuni entro i termini fissati negli accordi** succitati e, comunque, entro i termini stabiliti dall'art. 2 della L. 241/1990. Viene altresì precisato che gli accordi citati costituiscono livello essenziale delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. La **lettera b) del comma 1** modifica l'art. 24, comma 1, del testo unico edilizia, al fine di stabilire che il **certificato di agibilità non attesta la sussistenza delle condizioni di igiene e salubrità, ma la conformità delle opere eseguite al progetto** assentito.

Articolo 18 – *(Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
18.11	Taranto	PD	15.10	***Sostituisce l'art. 18****,* che liberalizza il mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo (nel senso che assegna alle parti la facoltà di concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni vigenti), al fine di: ▪ **restringere l'ambito di applicazione della norma**. Viene infatti **elevato da 150.000 a 250.000 euro l'importo contrattuale minimo** per l'applicazione delle norma e vengono esclusi dalla **liberalizzazione i contratti riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale** (nuovo testo del comma 1); ▪ precisare che la norma non si applica ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. Viene altresì stabilito che **ai giudizi in corso alla medesima data continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti** (nuovo comma 2).

Articolo 19 – *(Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
19.2	Arlotti	PD	17.10	***Aggiunge il comma 1-bis,*** secondo cui **nella definizione degli accordi** di riduzione dei canoni di locazione, anche nell'ambito di iniziative intraprese da agenzie o istituti per le locazioni, comunque denominati, **le parti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori**, in relazione ai contratti di cui all'art. 2, commi 1, 3 e 5, della L. 431/1998 (contratti c.d. "4+4" e contratti a canone concordato "3+2"). Lo stesso comma stabilisce che il **conduttore**, con propria comunicazione, può avanzare **richiesta motivata di riduzione del canone** contrattuale e che, ove la trattativa si concluda con la determinazione di un canone ridotto, è **facoltà dei comuni riconoscere un'aliquota ridotta dell'IMU** (imposta municipale propria).

Articolo 20 – *(Misure per il rilancio del settore immobiliare)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
20.12	Crippa	M5S	17.10	Modifica il comma 4 ***sopprimendo la lettera c)***, la quale prevede che, nelle operazioni di dismissione di immobili pubblici nonché nelle operazioni di vendita anche in blocco di beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, l'**attestato** di prestazione energetica (**APE**) può essere acquisito **successivamente** agli atti di trasferimento e non deve essere necessariamente allegato al contratto di vendita.
20.17	Morassut	PD	17.10	***Introduce la lettera c-bis),*** che - aggiungendo il comma 20-*bis* all'articolo 3 del D.L. n. 351/2001 – dispone che agli immobili dell'INPS trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare pubblici si applicano le procedure previste dal medesimo articolo 3 relative ai diritti di opzione e prelazione per i conduttori. Proroga altresì al 31 dicembre 2013 il termine di riferimento per consentire agli occupanti privi di titolo e ai conduttori in base ad assegnazioni irregolari di tali immobili di esercitare i suddetti diritti di opzione e prelazione.
20.14	Borghi	PD	17.10	***Aggiunge il comma 4-bis,*** che - introducendo al D.Lgs. n. 122 del 2005 un nuovo articolo 13-*bis* – reca una disposizione interpretativa in merito ai requisiti per l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, precisando che il requisito non viene meno anche nei casi di acquisto della proprietà o di conseguimento dell'assegnazione in virtù di accordi negoziali o di aggiudicazione di asta, **avvenuti in qualunque procedura esecutiva**.
20.21 0.20.21.1.	Governo Carrescia	PD		***Aggiunge il comma 4-ter,*** col quale sono previste **ulteriori ipotesi in cui continuano ad applicarsi le esenzioni e le agevolazioni tributarie**, generalmente soppresse dall'articolo 10, comma 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (salvo determinate esclusioni) **nel caso di trasferimento immobiliare**. Si tratta, in particolare delle operazioni di permuta tra beni immobili dello Stato e degli enti locali, della vendita a trattativa privata anche in blocco e delle procedure di valorizzazione e dismissione del **patrimonio immobiliare pubblico**, anche attraverso fondi immobiliari e società di cartolarizzazione, nonché, a seguito delle modifiche introdotte dal **sub. 0.20.21.1**. dei trasferimenti di proprietà per **edilizia residenziale pubblica**, della concessione del diritto di superficie sulle aree stesse e della cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni.
20.22	Governo			***Aggiunge il comma 4-quater,*** volto ad estendere a tutte le pubbliche amministrazioni le modalità

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				di dismissione tramite trattativa privata, anche in blocco, di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge n. 203 del 2005
20.23	Governo			***Aggiunge il comma 4-quinquies,*** il quale modifica le procedure di dismissione dei beni di rilevante interesse culturale, paesaggistico e ambientale. In particolare, per quelli di interesse culturale e paesaggistico è soppressa la potestà del Mibac di individuare i beni per i quali si ritiene prioritario mantenere la proprietà. Per quelli ambientali si consente all'Agenzia del demanio di procedere alla dismissione in caso di inerzia del ministero dell'ambiente, salvo parere contrario di quest'ultimo.

Articolo 21 – *(Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.1 21.3. (N.F.)	Marroni Mariani	PD	17.10	***Modifica il comma 1,*** **estendendo** le agevolazioni anche agli immobili oggetto di interventi di **restauro e risanamento conservativo**; la deduzione dal reddito pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile è **estesa** anche agli **interessi passivi dipendenti da mutui** contratti per l'acquisto delle unità immobiliari. **Limita la deduzione** alle operazioni riguardanti unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione **invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge**.
21.35.	Alberti	M5S	17.10	***Sopprime la lettera a) del comma 4,*** **eliminando la condizione ai sensi della quale per ottenere la deduzione** l'unità immobiliare deve essere destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, **alla locazione per almeno otto anni** ***Modifica la rubrica dell'articolo in*** Misure per l'incentivazione del mercato immobiliare.
21.9.	Borghi	PD	17.10	***Sostituisce la lettera e) del comma 4,*** **modificando** i limiti previsti per **il canone di locazione**. *Si osserva che a seguito dell'abrogazione del requisito previsto dalla lettera a) del medesimo comma 4 (requisito della locazione per almeno 8 anni), la disposizione in commento non appare correttamente riferibile alla disciplina complessiva recata dall'articolo stesso.*
21. 6.	Mariani	PD	17.10	***Inserisce il comma 4-bis***, consentendo alle **persone fisiche non esercenti attività commerciale** di **cedere in usufrutto**, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali in commento, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno 10 anni nel settore dell'alloggio sociale, a condizione che vengano mantenuto il vincolo alla locazione e che il corrispettivo di usufrutto non sia superiore all'importo dei canoni di locazione definito dalla lettera e). *Si osserva che a seguito dell'abrogazione del requisito previsto dalla lettera a) del medesimo comma 4 (requisito della locazione per almeno 8 anni), la disposizione in commento non appare correttamente riferibile alla disciplina complessiva recata dall'articolo stesso.*

Articolo 22 – *(Conto termico)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
22.2. N.F.	Mazzoli	PD	13.10	*Integra l'articolo 22*, con riguardo all'**aggiornamento del sistema di incentivi del conto termico,** al fine di **prevedere l'accesso da parte dei soggetti di edilizia popolare e delle cooperative di abitanti** alle categorie di incentivi della Pubblica Amministrazione.
22.6. N.F.	Molteni	LNA	13.10	*Aggiunge il comma 2-bis*, che interviene sul decreto legislativo di attuazione della direttiva sull'**efficienza energetica** (D.lgs. 102/2014), in materia di contabilizzazione dei consumi energetici. La modifica è volta **a richiamare l'applicazione delle norme tecniche vigenti** (in luogo di una specifica norma tecnica, la UNI EN 834) , nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia possibile o non sia conveniente, e per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali.

Articolo 22-*bis* *(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
22.03	Relatore			Interviene sul meccanismo del **cd. spalma-incentivi obbligatorio** (di cui al DL 91/2014) volto alla **riduzione annua degli incentivi erogati agli impianti fotovoltaici di grossa taglia**, **escludendo** dall'ambito di applicazione dello stesso gli impianti i cui soggetti responsabili siano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, **enti locali o scuole**.

Articolo 23 – *(Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
23.22	Vazio	PD	17.10	Prevede che le parti debbano indicare nel contratto la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire, qualora non sia esercitato il diritto di acquistare la proprietà dell'immobile entro il termine stabilito.

Articolo 24 – *(Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
24.1 N.F.	Marroni	PD	17.10	***Modifica il comma 1***, **estendendo gli interventi al recupero e riuso**, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati e specifica che le agevolazioni vengono concesse **prioritariamente a "comunità di cittadini** costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute".

Articolo 25 – *(Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
25.32	Schullian	Misto – minoranze linguistiche	17.10	Nell'ambito della disciplina sulla conferenza dei servizi, si interviene nella fattispecie in cui l'amministrazione procedente rimette la decisione al **Consiglio dei ministri** – in base alla specifica procedura prevista dall'art. 14-*quater*, comma 3, legge n. 241/1990 – che, con una deliberazione che ha natura di atto di alta amministrazione, **si pronuncia entro 60 giorni previa intesa** con gli enti territoriali interessati. In particolare, il testo vigente del suddetto comma 3 prevede che il Consiglio dei Ministri si pronunci entro 60 giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di **dissenso** tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di **dissenso** tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. **Se l'intesa non è raggiunta** entro 30 giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata: per tale evenienza, l'emendamento introduce nella disposizione l'obbligo del Consiglio dei Ministri di **motivare un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso.**
25.7	Dorina Bianchi	NCD	17.10	L'emendamento reca tre modifiche ai poteri di autotutela, previsti dalla legge n. 241/1990 sul **procedimento amministrativo**. In particolare: la modifica disposta dalla lettera **b-*bis***) **limita**, nelle ipotesi di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la possibilità per l'amministrazione di assumere determinazioni in via di **autotutela**, solo in presenza **del pericolo di un danno** per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e **previo motivato accertamento** dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente (art. 19); la modifica disposta dalla lettera **b-*ter)*** riguarda la facoltà di **revoca** del **provvedimento amministrativo** ad efficacia durevole, da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge, di cui sono definite più precisamente le condizioni di esercizio (art. 21-*quinquies*). In particolare, è previsto che la revoca per mutamento della situazione di fatto è possibile solo ove tale mutamento fosse **"non prevedibile** al momento dell'adozione del provvedimento" e, per quanto riguarda le ipotesi di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, è esclusa la revoca per i provvedimenti di **autorizzazione o di**

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				attribuzione di vantaggi economici; le modifiche disposte dalla lettera **b-*quater*) escludono** dalla possibilità di procedere ad **annullamento d'ufficio** (previsto, a determinate condizioni, per i provvedimenti amministrativi illegittimi, secondo le previsioni dell'articolo 21-**octies** della legge n. 241/1990), i **provvedimenti** adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo **non avrebbe potuto essere diverso** da quello in concreto adottato nonché nei casi di mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21-*octies*, comma 2). Viene precisato che rimangono ferme le **responsabilità** connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. *Tutte le modifiche introdotte con l'emendamento 25.7 alle legge sul procedimento amministrativo hanno il medesimo contenuto di disposizioni (articolo 5) incluse nel disegno di legge del Governo sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, attualmente all'esame della Commissione Affari costituzionali del Senato (A.S. 1577).*

Articolo 26 – *(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
26.28	D'Arienzo	PD	17.10	*Modifica il comma 1 e il comma 3 dell'articolo 26*, che recano una serie di disposizioni finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati che si fondano sulla necessaria preventiva assegnazione o modifica della destinazione urbanistica. L'emendamento specifica che, per gli insediamenti commerciali, sono fatte salve le disposizioni sulla liberalizzazione degli esercizi commerciali (di cui all'articolo 31, comma 2, del DL 201/2011). Le disposizioni richiamate prevedono la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le medesime disposizioni prevedono che le Regioni e gli enti locali adeguano ai principi della liberalizzazione i propri ordinamenti, potendo prevedere anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni, solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. *Al riguardo, andrebbe chiarita la ratio del richiamo alle norme sulla liberalizzazione degli esercizi commerciali nell'ambito della disciplina della valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati.* *Nel caso in cui la disposizione si riferisca agli immobili dismessi successivamente destinati ad insediamenti commerciali, il richiamo alle disposizioni sulla liberalizzazione di cui all'articolo 31 comma 2, del DL 201/2011, potrebbe essere considerato superfluo.*
26.6	Morassut	PD	17.10	***Aggiunge il comma 1-bis*** che, nell'ambito delle misure dettate dall'articolo in esame per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati, attribuisce **priorità di valutazione** ai: • **progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica** (ERP), da destinare a **nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali** per l'accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a **nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole**; • nonché agli **immobili da destinare ad autorecupero**, affidati a **cooperative** composte esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'ERP.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				I **progetti aventi scopi differenti** sono valutati, in sede di accordo di programma, in relazione: • agli interventi di cui ai punti sopra elencati, finalizzati alla riduzione del disagio abitativo; • o alla dimostrazione che non sussistano le necessità o le condizioni per tali progetti.
26.42	Governo		17.10	***Aggiunge un periodo al comma 2,*** volto a specificare che il provvedimento di individuazione degli immobili della Difesa non più utilizzati è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari.
26.67	Governo		14.10	***Modifica diversi commi dell'articolo 26*** che regolano il procedimento di valorizzazione degli immobili non più utili alle finalità istituzionali della difesa. In particolare: • si individua nell'Agenzia del demanio, anziché nel Ministero titolare del bene (come attualmente previsto dall'articolo 26) il soggetto legittimato a ricevere la proposta del Comune di recupero dell'immobile; • si estende al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio il compito di procedere, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, alla prima individuazione degli immobili non più utili alle finalità istituzionali della difesa da destinare alle richiamate attività di recupero (tale competenza è attualmente attribuita dall'articolo 26 al solo Ministero della Difesa); • si precisa che il commissario ad acta di cui al comma 7 dell'articolo 26 (nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, nel caso in cui non sia data esecuzione all'accordo di programma), non può procedere a variazioni delle volumetrie e delle superfici esistenti.
26.66	Governo		17.10	***Aggiunge il comma 8-bis,*** col quale è abrogato il comma 12 dell'articolo 3-*bis* del D.L . n. 351 del 2001, in quanto tali disposizioni, relative alle procedure di valorizzazione degli immobili della Difesa, sono superate per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 26 in esame. La nuova normativa attribuisce al Ministero della Difesa il compito di individuare gli immobili suscettibili di valorizzazione; l'accordo di programma avente ad oggetto il progetto di recupero dell'immobile a diversa destinazione urbanistica, sottoscritto dall'amministrazione comunale interessata, d'intesa con l'Agenzia del demanio ovvero con il Ministero della difesa, costituisce variante di destinazione

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				d'uso.

Articolo 27 – *(Misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
27.3	Marroni	PD	17.10	*Modifica il comma 1* al fine di includere, tra le **opere di pubblica utilità** individuate con D.P.C.M., **da finanziare**, in via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato stato di realizzazione, **nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'INAIL**, quelle per la **bonifica dall'amianto**, la **messa in sicurezza**, l'incremento dell'**efficienza energetica** di **scuole, asili nido, strutture socio sanitarie, edilizia residenziale pubblica**.

Articolo 28 – *(Misure urgenti per migliorare la funzionalità aeroportuale)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
28.3	Vargiu	SCpI	17.10	***Modifica*** il **comma 7** al fine di prevedere il **parere del Ministero della salute** per l'emanazione da parte dell'ENAC di apposite linee guida sui requisiti minimi del servizio di pronto soccorso sanitario negli aeroporti nazionali.
28.1 NF	Gadda	PD	17.10	***Aggiunge il comma 8-bis*** per prevedere la promozione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero degli esteri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, di nuovi accordi bilaterali del trasporto aereo, o la modifica di quelli vigenti. Si prevede anche che nelle more l'ENAC, nel rispetto delle norme UE e previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa rilasciare ai vettori che ne facciano richiesta autorizzazioni temporanee non inferiori a diciotto mesi eventualmente rinnovabili, incluse autorizzazioni per la "quinta libertà" (cioè il diritto, sancito dalla Convenzione di Chicago del 1944, che si sostanzia nella possibilità per le compagnie aeree straniere di fare scalo negli aeroporti italiani, far scendere ed imbarcare passeggeri, posta o merci, e ripartire per qualsiasi altro Stato; tale diritto è già riconosciuto per le compagnie UE e pertanto la disposizione dovrebbe trovare applicazione nei confronti delle compagnie extra-UE). *Al riguardo, si ricorda che la Corte di giustizia UE, con le cd sentenze "Open Skies" del novembre 2002, giudicò incompatibili con il diritto UE alcuni aspetti di accordi bilaterali in materia di traffico aereo tra singoli Stati membri e Stati extra-UE.*

Articolo 29 – *(Pianificazione strategica della portualità e della logistica)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
29.2	Meta	PD	17.10	Precisa che il piano nazionale strategico della portualità e della logistica deve essere finalizzato alla crescita dei traffici delle merci e delle persone.
29.3	Meta	PD	17.10	Introduce il parere delle competenti commissioni parlamentari sul piano nazionale strategico della portualità e della logistica, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione; decorso il termine il piano può essere comunque adottato.
29.6	Realacci	PD	17.10	*Aggiunge il comma 1-bis,* che vincola le autorità portuali e marittime a valutare la destinazione di strutture o ambiti portuali idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, ad approdo turistico (la norma vigente oggetto di modifica , l'articolo 5, comma 2-*bis*, della legge n. 84/1994, contiene tale valutazione come semplice facoltà, nell'ambito della predisposizione dei piani regolatori portuali)

Articolo 29-*bis* – *(Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di requisiti di onorabilità dei titolari delle imprese di autotrasporto)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
29.01	Catalano	Misto	17.10	Modifica il decreto legislativo n. 395/2000 sui requisiti per l'accesso alla professione di autotrasportatore, prevedendo che venga meno il requisito di onorabilità dei titolari delle imprese di autotrasporto qualora siano stati oggetto di un'informativa antimafia interdittiva

Articolo 30 – *(Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
30.3	Romanini	PD	15.10	*Modifica la lettera e) del comma 2,* relativa alla **realizzazione di un segno distintivo unico** per le produzioni agricole e agroalimentari al fine di favorirne la promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015, prevedendo che lo stesso serva per le **iniziative di promozione** all'estero e durante l'EXPO 2015 ed interessi le **produzioni agricole ed agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano**.
30.38	Mucci	M5S	15.10	*Integra il comma 2, lettera i),* inserendo le *start up* tra i destinatari dei contributi a fondo perduto in forma di voucher per l'acquisizione, tra l'altro, di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione
30.40 NF.	Lupo	M5S	15.10	*Aggiunge il comma 3-bis,* che assegna all'ICE-Agenzia il compito di presentare ogni anno alle competenti commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti esteri

Articolo 30-*bis* – *(Registro delle associazioni nazionali delle città di identità)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
30.02 NF	Pastorelli	Misto – PSI - PLI	15.10	***Inserisce un articolo aggiuntivo, articolo 30-bis,*** che istituisce un **Registro nazionale delle associazioni nazionali delle Città di Identità** per la promozione delle produzioni agricole d'eccellenza, al fine di assicurare la più ampia partecipazione e il coinvolgimento delle stesse associazioni nazionali nella programmazione delle politiche a supporto delle produzioni agricole di eccellenza e nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione del *made in Italy*. Il comma 2 demanda ad un **decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**, da adottare entro novanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, la **definizione dei requisiti e delle modalità di iscrizione al Registro.** Il comma 3 dispone che all'istituzione e alla tenuta del Registro si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				carico della finanza pubblica.

Articolo 31-*bis* – *(Operatività degli impianti a fune)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
31.01	Bianchi Dorina	NCD	17.10	Prevede che i termini relativi alla scadenza della vita tecnica degli impianti a fune previsti dal decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 non si applichino quando gli stessi superino le verifiche tecniche previste da un decreto ministeriale da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, disponendo che nelle more possa essere comunque autorizzata l'operatività degli impianti la cui vita tecnica non sia scaduta, tenendo conto di precedenti proroghe da oltre due anni, previa verifica della loro idoneità.

Articolo 32-*bis* – *(Disposizioni in materia di autotrasporto)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
32.017	Relatore		17.10	***Aggiunge l'articolo 32-bis*** **in materia di autotrasporto merci** con il quale: - si modificano le norme che prevedono le **sanzioni amministrative**, fino al fermo amministrativo, in materia di cabotaggio stradale nel caso di veicoli immatricolati all'estero ed effettuato in violazione della normativa comunitaria, sia aggiornando il riferimento normativo al più recente regolamento comunitario 1072/2009, di rifusione dei precedenti regolamenti in materia, che prevedendo l'applicazione delle stesse sanzioni **anche all'ipotesi di circolazione** sul territorio nazionale **di veicoli immatricolati all'estero per i quali sia accertata** durante la circolazione **la non corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o di altri elementi e le prove documentali** che devono essere fornite in base al regolamento 1072/2009, nonché qualora queste prove non siano conservate a bordo del veicolo ed esibite; - si prevede che **i contributi alle imprese di autotrasporto siano fruibili mediante credito d'imposta utilizzabile in compensazione,** salvo dichiarazione espressa di voler usufruire del contributo diretto e senza applicazione del limite annuale all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta previsto dalla l. 244 del 2007. Si prevede inoltre che il MIT versi all'Agenzia delle entrate le somme occorrenti, fornendo all'Agenzia gli elenchi e i dati dei beneficiari. Tale possibilità viene poi **estesa agli incentivi per la formazione professionale**, utilizzabili anch'essi dietro richiesta del beneficiario come credito d'imposta. Si ricorda a tale proposito che le modalità per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto sono state definite con decreto del MIT 19 giugno 2014 e che con decreto del MIT del 7 luglio 2014 sono stati poi prorogati i termini previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 2014. - si **modificano le attribuzioni del Comitato Centrale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori** (di cui al D.Lgs. n.284 del 2005, le cui funzioni sono state riordinate dal D.L. n. 95 del 2012 e su cui recentemente è intervenuta la Legge di Stabilità 2014), prevedendo che questo **decida anche sui ricorsi contro gli Uffici della Motorizzazione civile in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall'Albo** degli autotrasportatori, nonché di applicazione delle sanzioni disciplinari. Attualmente si tratta di una competenza assegnata ai TAR. Si prevede inoltre

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				che tali ricorsi non abbiano effetto sospensivo e che siano definitive e vadano notificate al ricorrente, nonché al competente Ufficio Motorizzazione Civile nei casi di provvedimenti di radiazione, cancellazione e sospensione dall'Albo. Si ricorda che Il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha comunicato, con Nota prot. n. 188 del 2 dicembre 2013, l'avvio del procedimento di rinnovo della composizione del Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori, in vista della sua ricostituzione prevista dal disegno di legge di Stabilità 2014, che individua i requisiti che i soggetti interessati ad entrare a far parte del Comitato devono possedere. Si ricorda inoltre che l'art. 1, comma 94 della Legge di Stabilità 2014 ha soppresso il trasferimento alle province delle funzioni in materia di rilascio della licenza per autotrasporto merci per conto proprio e previsto che le funzioni relative alla cura e gestione degli albi provinciali siano trasferite, insieme alle relative risorse finanziarie, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità, con D.P.C.M. agli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che fino a tale date le funzioni continueranno ad essere esercitate in via transitoria dalle province. - si prevede che tutti i soggetti della filiera dei trasporti effettuino **i pagamenti** dei corrispettivi **relativi ai contratti di trasporto su strada** utilizzando **mezzi elettronici di pagamento o il canale bancario o postale**, o altri strumenti comunque tracciabili, indipendentemente dall'ammontare. Si prevede inoltre l'applicazione degli obblighi di comunicazione al MEF delle violazioni alle limitazioni all'uso del contante previste dal D.Lgs. n. 231/2007 in funzione antiriciclaggio.

Articolo 33 – *(Bonifica ambientale e riqualificazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli - Coroglio)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.5	Realacci	PD	14.10	*Modifica il comma 4,* prevedendo che **il Commissario straordinario del Governo e il Soggetto attuatore** - che sono preposti alla formazione, all'approvazione e all'attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale e che procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-*bis* del d.lgs. 152/2006 (che disciplinano gli interventi di bonifica e la realizzazione degli accordi di programma per la messa in sicurezza e la riconversione industriale e sviluppo economico dei siti di interesse nazionale) ma solo per i profili procedimentali. - devono comunque operare nel **rispetto** delle **procedure di scelta del contraente**, sia per la progettazione che per l'esecuzione dei lavori**, previste dal Codice dei contratti pubblici** di cui al d.lgs. 163 del 2006. L'art. 54 del d.lgs. 163/2006 prevede che, per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo.
33.46	Zaratti	SEL	14.10	***Aggiunge il comma 13-bis***, che prevede **l'obbligo** per il **programma di rigenerazione urbana**, predisposto secondo le finalità del comma 3 dell'articolo 33, di **garantire** la **piena compatibilità** e il **rispetto dei piani di evacuazione**, **aggiornati secondo la direttiva** del Presidente del Consiglio del 14 febbraio 2014, recante disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il **rischio vulcanico del Vesuvio**. Si fa, pertanto, riferimento, anche se non espressamente esplicitato dalla norma, **all'area** di rilevante interesse nazionale – **comprensorio Bagnoli-Coroglio** considerato peraltro che la disposizione si aggiunge ai commi 11-13, che disciplinano tale area.
33.80 N.F.	Manfredi	PD	14.10	***Aggiunge il comma 13-ter,*** finalizzato a consentire **la partecipazione del comune di Napoli** alla **definizione** del **programma di rigenerazione urbana** dell'area di rilevante interesse nazionale – comprensorio **Bagnoli-Coroglio**. In particolare, si prevede che il **Soggetto attuatore acquisisca** in fase consultiva **le proposte del comune di Napoli**, secondo le modalità stabilite dal previsto D.P.C.M. di nomina dello stesso Soggetto attuatore, **e le esamini** con riguardo prioritariamente alle finalità previste dallo stesso programma e alla sua sostenibilità economico-finanziaria. **In caso di non accoglimento** delle proposte del comune di Napoli, il comune medesimo può chiedere che le **proposte** siano nuovamente valutate **nell'ambito della**

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				conferenza di servizi, di cui al comma 9 dell'articolo 33, e, **in caso di mancato accordo**, provvede il Consiglio dei ministri, ai sensi del penultimo periodo del medesimo comma 9, anche in deroga alle vigenti previsioni di legge. ***Aggiunge, inoltre, il comma 13-quater*** in base al quale il **Commissario straordinario di Governo verifica i fabbisogni di personale** necessari per le attività di competenza del Soggetto attuatore, o della società da questo costituita, ed **assume ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori facenti capo alla Bagnoli Spa** alla data di dichiarazione di fallimento. La verifica dei fabbisogni del personale, da parte del Commissario straordinario, avviene al termine della procedura prevista dalla L. 147/2013, art. 1, c. 563 e ss., che concerne la mobilità di personale tra società partecipate dalle PP.AA. (di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. 165/2001): queste possono (per le finalità indicate nei co. 564 e 565), sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale, previa informativa alle rappresentanze sindacali (la mobilità non può comunque avvenire tra le suddette società e le pubbliche amministrazioni).

Articolo 33-*bis* – *(Interventi di bonifica dell'amianto da realizzare nei territori compresi nel sito di bonifica di Interesse Nazionale di Casale Monferrato)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	***Oggetto***
33.08 N.F.	Mazziotti Di Celso	SCpl	14.10	***Introduce l'articolo 33-bis***, recante "***Interventi di bonifica da amianto da realizzare nei territori compresi nel sito del bonifica di Interesse nazionale di Casale Monferrato.*** L'articolo è **volto ad escludere dai vincoli del patto di stabilità interno**, a partire dal 2014, **le spese sostenute per gli interventi di bonifica dell'amianto da realizzare nei territori compresi nel sito di bonifica di interesse nazionale di "Casale Monferrato"**, già sede di produzione di amianto e di beni in amianto. A tal fine viene modificato l'articolo 31 della legge n. 183/2011 che reca la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali. L'esclusione opera nel limite massimo di circa 14,6 milioni e riguarderebbe i finanziamenti già assegnati per tale finalità dal Ministero dell'Ambiente alla Regione Piemonte. *Si rileva che andrebbe precisato se l'importo di 14,6 milioni debba intendersi o meno come annuo. Si segnala, altresì, che non risulta chiaro quali siano i soggetti beneficiari dell'esclusione*

				delle suddette spese dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità, vale a dire se come tali debbano intendersi - come sembra presumibile - i comuni sui cui territori vengono realizzati gli interventi di bonifica, sostenuti dai comuni medesimi. Tale indicazione appare necessaria, tenuto presente che qualora, invece, la disposizione intenda escludere dal patto le spese effettuate dalla regione Piemonte nei territori compresi nel sito, essa dovrebbe essere formulata con riferimento non al saldo finanziario (che è il vincolo che vale per le province e i comuni) ma al limite di spesa (che definisce invece gli obiettivi del patto per le regioni).

Articolo 34 – *(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
34.1	Mariani	PD	15.10	*Modifica il comma 5, lettera b),* al fine di **ridurre dal 20% al 10% l'importo** entro il quale gli **interventi disposti dal direttore dei lavori** per risolvere aspetti di dettaglio **non configurano**, nel caso di lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, **varianti in corso d'opera**. La soglia prevista per i lavori di bonifica/messa in sicurezza viene quindi allineata a quella contemplata dalla normativa vigente per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro. Per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto la soglia è invece fissata al 5% (art. 132, comma 3, del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2006,).
34.46	Dallai	PD	15.10	*Sostituisce il comma 7* - con la finalità di restringere l'applicazione della norma ai soli siti inquinati di proprietà di enti territoriali e, per tali siti, di prevedere l'esclusione dal patto di stabilità interno per le spese connesse alla realizzazione degli interventi ivi contemplati – e ***aggiunge i commi 7-bis e 7-ter****,* che disciplinano la procedura che gli enti territoriali devono seguire per beneficiare dell'esclusione dal patto di stabilità, nonché la copertura dei relativi oneri. Il testo vigente del comma 7 è finalizzato a consentire l'effettuazione di interventi e opere di vario genere, ma non di bonifica (interventi/opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; manutenzioni di impianti e infrastrutture; opere lineari), nei siti inquinati in cui sono in corso o non sono ancora state avviate attività di messa in sicurezza e bonifica. Il **nuovo testo del comma 7 restringe l'applicazione della norma ai siti** inquinati di cui sopra **di proprietà di enti territoriali**. Il novero degli interventi viene però ampliato al fine di ricomprendervi **anche gli interventi e le opere di bonifica**. *Si fa presente che i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 34 dettano una disciplina semplificata per le procedure di caratterizzazione e per le attività di scavo ed il riutilizzo dei materiali scavati, che si applicano agli interventi contemplati dal comma 7. L'ampliamento del novero degli interventi a cui si applica la predetta disciplina agli interventi/ opere di bonifica, sembra configurare una nuova procedura semplificata per le operazioni di bonifica, ulteriore a quella semplificata recentemente introdotta dal D.L. 91/2014 (nuovo art. 242-bis del d.lgs. 152/2006).*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Il nuovo testo del comma 7 stabilisce poi che, **qualora i citati interventi realizzino opere di pubblico interesse** (condizione che viene aggiunta a quelle già contemplate dal testo vigente) allora gli stessi **possono essere esclusi dal patto di stabilità interno**. Il **comma 7-*bis*** stabilisce che, **per poter beneficiare dell'esclusione dal patto di stabilità**, gli enti territoriali interessati devono **comunicare al Ministero dell'economia** e delle finanze (tramite il sito web «http://certificazionecrediti.mef.gov.it»), **gli spazi finanziari di cui necessitano**, **entro** i seguenti **termini perentori**: ▪ 30 novembre 2014, per l'annualità 2014; ▪ 28 febbraio 2015, per l'annualità 2015; ▪ 28 febbraio 2016, per l'annualità 2016. Il **comma 7-*ter*** disciplina la **copertura dei conseguenti oneri**, valutati pari a **6 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016**. La copertura viene assicurata mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. *Al riguardo, considerato che la tipologia e le finalità degli interventi e delle opere previsti dal comma 7 comporta che i relativi costi complessivi per gli enti territoriali interessati non possano essere preventivamente quantificati, appare necessario indicare espressamente che l'onere previsto dal comma 7-ter costituisce un limite massimo di spesa, e che, conseguentemente, l'esclusione dei costi medesimi dal patto di stabilità interno opera fino a concorrenza di tale onere*
34.11 N.F. 34.44 N.F.	Vignali De Mita	NCD PI	15.10	***Aggiunge il comma 7-quater***, che integra la disciplina ordinaria in materia di bonifiche dettata dall'art. 242 del cd. Codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006) stabilendo che, per la selezione delle tecnologie di bonifica *in situ* più idonee, la **regione può autorizzare l'applicazione, in scala pilota**, in campo, **di tecnologie di bonifica innovative**. Tale applicazione può essere **anche finalizzata** all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'**applicazione a piena**

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				scala. Viene posta la **condizione** che tale applicazione avvenga in **condizioni di sicurezza** in termini di rischi **sanitari e ambientali** (le disposizioni in esame vengono aggiunte dopo il primo periodo del comma 7 del citato art. 242).
34.6 N.F.	Abrignani	FI	15.10	*Corregge* l'erroneo riferimento al comma 1 dell'articolo 34 contenuto nel comma 8, sostituendolo con l'appropriato riferimento al comma 7.
34.3 N.F.	Borghi	PD	15.10	***Aggiunge il comma 10-bis***, che **modifica** in più punti la **procedura semplificata per le operazioni di bonifica** dettata dall'art. 242-*bis* del cd. Codice dell'ambiente, introdotto dall'art. 13 del D.L. 91/2014. La **lettera a)** del comma in esame integra il comma 1 del citato art. 242-bis al fine di chiarire che la **caratterizzazione dei suoli e** il relativo **progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure ordinarie di approvazione** (contemplate dall'art. 242 e, nel caso di siti di interesse nazionale, dall'art. 252 del Codice), ma alle procedure di controllo disciplinate dai commi 3-4 del medesimo articolo 242-bis, finalizzate a verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) nei suoli per la specifica destinazione d'uso. Il comma 3 dell'art. 242-*bis* dispone che, ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorità competente, al fine di verificare il conseguimento delle CSC della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il successivo comma 4 disciplina la validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale e prevede, in caso di esito negativo (cioè di mancato raggiungimento delle CSC), la sottoposizione del progetto di bonifica alle procedure ordinarie (disciplinate dagli artt. 242 o 252 del Codice). La **lettera b)** aggiunge, nel testo dell'art. 242-*bis*, un comma 1-*bis* che **disciplina l'attuazione in fasi o lotti funzionali del progetto di bonifica per i siti contaminati di maggiori dimensioni**, distinguendo i seguenti casi: ▪ sito con **estensione superiore a 15.000 mq.**: in tal caso il progetto di bonifica può essere attuato in **non più di tre fasi** ciascuna delle quali soggetta al termine di esecuzione di cui al comma 2 (vale a dire entro 18 mesi dall'approvazione, salva eventuale proroga non superiore a 6 mesi; decorsi tali termini, salvo motivata sospensione, il comma 2 dell'art. 242-*bis* prevede che il progetto venga ricondotto al procedimento ordinario disciplinato dagli artt. 242 o 252); ▪ sito con **estensione superiore a 400.000 mq.**: il **numero delle fasi o lotti funzionali** in cui si articola il progetto è **stabilito dallo specifico cronoprogramma** ivi annesso, che deve essere

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				oggetto di intesa con l'Autorità competente. Il cronoprogramma deve precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relative all'intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda.
34.41	Segoni	M5S	15.10	***Aggiunge il comma 10-ter,*** che, per gli affidamenti comunque definiti e denominati di **lavori e servizi attinenti le bonifiche ambientali**, prevede l'**obbligo di pubblicazione sul** sito ***web*** dell'ente o dell'Autorità procedente: ▪ **del curriculum del soggetto affidatario;** ▪ **e dell'ultima visura camerale dello stesso disponibile**.

Articolo 35 – *(Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
35.125 N.F. Sub. 0.35.125.9 N.F. Sub. 0.35.125.10 N.F. Sub. 0.35.125.14 N.F. Sub. 0.35.125.15 Sub. 0.35.125.18 N.F. Sub. 0.35.125.36	Relatore Bratti Vignaroli Carrescia Zolezzi Bratti Mariani	 PD M5S PD M5S PD PD	17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10	***Sostituisce l'art. 35*** prevedendo, da un lato, una serie di modifiche alla procedura per la realizzazione di impianti di recupero di energia dai rifiuti (commi 1, 3-6, 8 e 9), e dall'altro disposizioni aggiuntive in materia di: recupero dei rifiuti organici (comma 2); contributi economici per il trattamento energetico fuori regione dei rifiuti (comma 7); affidamento della nuova concessione del SISTRI dal 2016 (comma 10); deroga al divieto di smaltimento fuori regione dei rifiuti urbani nei casi di calamità naturali (comma 11); rifiuti di beni in polietilene (commi 12 e 13). Di seguito si dà conto delle modifiche, ad eccezione di quelle apportate dal comma 9, che non rivestono carattere sostanziale. ***Modifiche alla procedura di realizzazione di nuovi impianti di recupero energetico da rifiuti e adeguamento degli impianti esistenti (comma 1)*** Relativamente al **D.P.C.M. di individuazione degli impianti** di recupero da realizzare, il nuovo testo del **comma 1**: ▪ prevede che tale decreto faccia **riferimento ai soli rifiuti urbani e assimilati e**, relativamente agli impianti, **ai soli impianti di incenerimento** (il testo vigente fa invece riferimento agli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali). Che il nuovo testo riguardi i soli rifiuti urbani e assimilati, e non anche quelli speciali (che invece sono contemplati dal testo vigente), viene confermato da una modifica che interviene nel secondo periodo del comma 1 e che precisa che gli impianti individuati attuano un **sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati**; ▪ chiarisce che tale decreto dovrà preliminarmente **individuare, a livello nazionale, la capacità complessiva di trattamento** di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento esistenti, con **l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto**, **e**, in subordine, **gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo** (il testo vigente stabilisce genericamente che il D.P.C.M. dovrà individuare gli impianti esistenti e da realizzare); ▪ richiede, per l'emanazione del D.P.C.M., il **parere della Conferenza Stato-Regioni**; ▪ **riferisce il termine** (di 90 giorni) **per l'emanazione** del D.P.C.M. all'entrata in vigore non del

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				decreto-legge, ma della relativa **legge di conversione**; ▪ con riferimento alle finalità da perseguire, stabilisce che tra di esse rientra il **rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio** e, altresì, che si deve **tener conto della pianificazione regionale**. ***Recupero della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU) raccolta in maniera differenziata (comma 2)*** Il nuovo **comma 2** introduce una disposizione che, per le medesime finalità del comma precedente, prevede l'emanazione di un **altro D.P.C.M.** che dovrà effettuare la ricognizione dell'offerta esistente e **individuare il fabbisogno residuo**, articolato per regioni, **di impianti di recupero della FORSU** raccolta in maniera differenziata. Tale decreto dovrà essere emanato, su proposta del Ministro dell'ambiente, **entro 180 giorni** dall'entrata in vigore della presente legge di conversione. Lo stesso comma **consente alle Regioni** e alle province autonome di Trento e di Bolzano, **sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari** per l'integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, **di autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10% della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici** per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la **produzione di *compost* di qualità.** Si segnala che l'art. 14, comma 8-*ter*, del D.L. 91/2014, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania e nella regione Lazio, consente agli impianti di compostaggio sul territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2015, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti biodegradabili di cucine e mense) dell'8%, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente dalle medesime regioni, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di compostaggio. ***Adeguamento degli impianti di recupero energetico esistenti e criteri di utilizzo degli impianti, sia esistenti che da realizzare (commi 3-6)*** Prima di entrare nel merito delle modifiche rispetto al testo vigente, si fa notare che mentre il comma 1 fa riferimento ad impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati, a partire dal comma 3 si parla più genericamente di impianti di recupero energetico da rifiuti. Ciò premesso, nel nuovo testo dei **commi da 3 a 6** si rinvengono numerose modifiche che riguardano:

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				▪ la previsione secondo cui tutti gli impianti (sia nuovi che esistenti) sono autorizzati a **saturazione del carico termico**, che **viene contemperata dall'inserimento di vincoli ambientali**. Viene infatti previsto che tale saturazione potrà essere raggiunta qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sulla qualità dell'aria dettate dal D.Lgs. 155/2010 (**primo periodo del comma 3**, corrispondente al comma 2 del testo vigente); ▪ l'**adeguamento delle AIA** (autorizzazioni integrate ambientali) degli impianti esistenti, che dovrà avvenire **entro 90 giorni** dalla entrata in vigore della presente **legge di conversione** (e non entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, come dispone il testo vigente), **qualora la VIA** (valutazione di impatto ambientale) sia stata **autorizzata** a **saturazione del carico termico**, **tenendo in considerazione lo stato della qualità dell'aria** (**secondo periodo del comma 3**); ▪ il **termine per verificare l'efficienza degli impianti esistenti** (che deve soddisfare la formula definita nella **nota 4 del punto R1** dell'allegato C del D.Lgs. 152/2006), che viene **spostato a 90 giorni** dall'entrata in vigore della presente **legge di conversione**, rispetto al termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge previsto dal testo vigente (nuovo testo del **comma 5**, corrispondente al comma 4 del testo vigente); ▪ i criteri di priorità di accesso dei rifiuti negli impianti (nuovo testo del **comma 6**, corrispondente al comma 5 del testo vigente). Se nel testo vigente viene considerato prioritario il trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale, il nuovo testo dà **priorità ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni**. Riguardo ai rifiuti speciali - che il testo vigente ammette a saturazione del carico termico, purché non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario – il nuovo testo del comma 6 stabilisce che **sono ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo** nel rispetto del principio di prossimità e a **condizione** che l'impianto sia dotato di sistema di **caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale addetto ed il rifiuto**. Si fa notare che il nuovo testo del **comma 4**, benché non presenti modifiche sostanziali rispetto al

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				comma 3 del testo vigente, si riferisce, in maniera troppo generica, agli impianti di nuova realizzazione. ***Contributo per il conferimento di rifiuti urbani in impianti di recupero energetico fuori dal territorio regionale (comma 7)*** Il nuovo **comma 7** introduce un **contributo annuale, a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti extraregionali** – da versare nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano trattati rifiuti urbani indifferenziati prodotti in altre regioni – **a carico dei gestori degli impianti**. Tale contributo, **da versare alla regione**, è determinato dalla medesima regione **nella misura massima di euro 20 per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato trattato di provenienza extraregionale**. Il contributo è versato a cura del gestore su un apposito fondo regionale destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Gli oneri a carico dei gestori per lo smaltimento dei rifiuti extraregionali non possono essere trasferiti sulle tariffe poste a carico dei cittadini. ***Riduzione dei termini delle procedure di esproprio e perentorietà dei termini di VIA ed AIA (comma 8)*** Per i procedimenti (relativi agli impianti di cui al comma 1) di **espropriazione** per pubblica utilità, viene confermato il dimezzamento dei termini previsto dal testo vigente, mentre **per i procedimenti in corso la riduzione dei termini residui opera in ragione di un quarto e non** (come invece prevede il testo vigente) **della metà** (nuovo testo del **comma 8**, corrispondente al comma 6 del testo vigente). Sono invece **considerati perentori i termini previsti dalla legislazione vigente** per la valutazione di impatto ambientale (**VIA**) e l'autorizzazione integrata ambientale (**AIA**), che il testo vigente riduce invece della metà. ***Affidamento della nuova concessione del SISTRI dal 2016 (comma 10)*** Il nuovo **comma 10** modifica il comma 9-*bis* dell'art. 11 del D.L. 101/2013 - che impone al Ministero dell'ambiente, entro il 30 giugno 2015, di avviare le procedure per l'affidamento della nuova concessione del SISTRI a partire dal 2016 – al fine di **consentire al** medesimo **Ministero**

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				di avvalersi di Consip S.p.A., per lo svolgimento delle relative procedure, **previa stipula di convenzione** per la disciplina dei relativi rapporti. ***Deroga al divieto di smaltimento fuori regione dei rifiuti urbani nei casi di calamità naturali (comma 11)*** Il **nuovo comma 11** modifica l'articolo 182 del D.Lgs. 152/2006, aggiungendo il comma 3-*bis*, che stabilisce la **non applicazione** del **divieto** previsto al comma 3, ai **rifiuti urbani** che il Presidente della regione ritiene debbano essere avviati a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, **fuori dal territorio della Regione** dove sono prodotti per fronteggiare **situazioni di emergenza** causate da **calamità naturali** per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. *Ai fini di maggiore chiarezza, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare il comma al fine di chiarire che l'esclusione del divieto opera relativamente ai territori nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in seguito al verificarsi di calamità naturali.* Il comma 3 dell'articolo 182 vieta di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. ***Rifiuti di beni in polietilene (commi 12 e 13)*** Il **nuovo comma 12** interviene sull'articolo 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006, apportando le seguenti modificazioni: a) **abroga** il comma 2 che contiene la **definizione dei beni in polietilene**, la cui individuazione è **demandata ad un decreto del Ministero dell'ambiente**; Si ricorda che il vigente comma 2 è stato sostituito dall'art. 14, comma 8, lett. b-quinquies), del D.L. n. 91 del 2014 e che le tipologie di beni in polietilene sono state individuate con il D.M. 2 maggio 2006, di cui è stata segnalata l'inefficacia con il Comunicato 26 giugno 2006, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti. b) **modifica** il **comma 3**, che disciplina l'istituto e la composizione del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (**POLIECO**), prevedendo, in ogni caso, la **partecipazione**

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				nel **consiglio** di **amministrazione** del Consorzio **di un rappresentante indicato da ciascuna associazione** maggiormente rappresentativa a livello nazionale **delle categorie produttive** interessate, da nominarsi con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dello sviluppo economico. Il comma 3 dell'articolo 234 prevede, tra l'altro, che nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri dì amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori con materie prime. Ai sensi del comma 4 ai consorzi partecipano: i produttori e gli importatori di beni in polietilene; gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene; i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene. c) **modifica** il **comma 13,** che disciplina gli obiettivi minimi di riciclaggio dei beni in polietilene, prevedendo che il **contributo percentuale di riciclaggio,** previsto in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi, da applicarsi sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di beni di polietilene per il mercato interno, venga **stabilito** comunque **in misura variabile**, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. La modifica in esame prevede altresì che, **con** il previsto **decreto del Ministro dell'ambiente**, per la definizione degli obiettivi minimi di riciclaggio, venga stabilita anche l'entità del **contributo dei soggetti partecipanti al POLIECO**. Il comma 13 dell'articolo 234 stabilisce che il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro delle attività produttive determina ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio e, in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi, può stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di beni di polietilene per il mercato interno. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive determina gli obiettivi di riciclaggio a valere per il primo biennio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto Il **nuovo comma 13** stabilisce che **fino all'emanazione del decreto** di cui al comma 13 dell'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo, i **contributi** previsti dal medesimo articolo 234, commi 10 e 13, sono **dovuti nella misura del 30%** dei relativi importi. Il comma 10 dell'articolo 234 stabilisce che i consorzi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria e i mezzi finanziari per il funzionamento dei consorzi sono costituiti: a) dai proventi delle attività svolte dai consorzi; b) dai contributi dei soggetti partecipanti; c) dalla gestione patrimoniale del fondo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				consortile; d) dall'eventuale contributo percentuale di riciclaggio di cui al comma 13.

Articolo 36 – *(Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
36.8	Bianchi Dorina	NCD	15.10	***Aggiunge il comma 2-bis*** volto a **destinare il 50 per cento delle aliquote di prodotto** derivanti dalle produzioni **di idrocarburi** nel mare territoriale ad interventi infrastrutturali e occupazionali in materia ambientale, sicurezza idrogeologica del territorio salvaguardia delle **coste nei comuni costieri in corrispondenza con le aree di insediamento degli impianti offshore**.
36.29	Relatore		15.10	***Aggiunge il comma 2-ter*****,** che introduce i **commi 17-bis e 17-ter** all'articolo 6 del decreto legislativo 152/2006 che disciplina gli ambiti di intervento delle procedure di VIA, VAS e AIA. In particolare, in materia di **attività di ricerca**, di prospezione e di **coltivazione di idrocarburi liquidi** e **gassosi in mare,** il **comma 17-*bis*,** per garantire un impiego mirato ed efficace delle **risorse** finanziarie **derivanti** dalle **aliquote di prodotto** (pari al 10% per il gas e al 7% per l'olio) della coltivazione (articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 625/1996), che i titolari delle concessioni di coltivazione in mare devono corrispondere annualmente al bilancio dello Stato, finalizzate alle attività di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino svolte dal Ministero dell'ambiente, previste dall'ultimo periodo del comma 17 dell'articolo 6 del d.lgs. 152/2006, **dispone**: - l'obbligo di riassegnazione, entro sessanta giorni, delle somme versate nel secondo semestre dell'anno dal titolare unico o dal contitolare di ciascuna concessione; - la possibilità di utilizzare tali somme anche nel successivo esercizio finanziario. Il **comma 17-*ter*** dispone l'utilizzo di **risorse**, previste per la **procedura di valutazione di impatto ambientale** (VIA), a favore delle spese di funzionamento e di istruttorie per le attività istituzionalmente svolte dalla **competente Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente**. Le somme, versate entro il 30 ottobre di ogni esercizio finanziario, sono riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e possono essere utilizzate anche nell'esercizio finanziario successivo. Le risorse da utilizzare provengono da quanto versato dai soggetti committenti opere di competenza statale di valore superiore ai 5 milioni di euro, e pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, e impiegate per spese di valutazione di impatto ambientale, come previste ai sensi dell'articolo 27 della legge n.136 del 1999, e per spese della Commissione tecnica di

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
36.2 NF	Speranza	PD	15.10	*Aggiunge il comma 2-quater*, per prevedere che il **fondo alimentato dall'aumento di aliquota sulle produzioni di idrocarburi liquidi**, istituito dall'articolo 45 della legge n. 99/2009, sia destinato non alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti delle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi bensì **alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card**. Inoltre nella procedura di emanazione del decreto ministeriale con cui sono annualmente destinate le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata si prevede la necessità **dell'intesa con i Presidenti delle Regioni** interessate.
36.1 N.F.	Antezza	PD	17.10	*Modifica l'articolo 36*, che esclude dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata. L'emendamento in esame: • **non limita più l'esclusione alle aree in cui si svolgono le ricerche** e le coltivazioni di idrocarburi; • **non circoscrive più al quadriennio 2015-2018,** ma al comma 2 precisa che **con la legge di stabilità 2015** e con quelle successive sia definito per le Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, **il limite della esclusione** dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote di prodotto aliquote destinate alle Regioni a statuto ordinario; • inserisce anche **le spese di bonifica e di ripristino ambientale** tra quelle escluse dal patto di stabilità interno.

Articolo 36-*bis* – *(Interventi in favore dei territori con insediamenti produttivi petroliferi)*

36.07 NF	Antezza	PD	15.10	***Aggiunge l'articolo 36-bis,*** che interviene sulla disciplina (art. 16 del DL 1/2012) che prevede la destinazione a progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei **territori di insediamento degli impianti produttivi ,** di una quota **delle maggiori entrate per l'erario** garantite dalle risorse energetiche strategiche nazionali di idrocarburi. Al riguardo si specifica che le maggiori entrate sono quelle effettivamente realizzate attraverso **i versamenti dei soggetti titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terra ferma** con riferimento a progetti di sviluppo la cui autorizzazione all'esercizio sia rilasciata **successivamente al 12 settembre 2013.** Si specifica inoltre che la quota delle maggiori entrate da destinare alle suddette finalità, è determinata dalla misura del **trenta per cento di tali maggiori entrate** e per **dieci periodi di imposta** successivi all'entrata in esercizio dei relativi impianti.

Articolo 37 – *(Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
37.5 37.8	Matarrese Piso	ScpI NCD	17.10	*Modifica il comma 2, lettera a),* al fine di prevedere che **le procedure autorizzative e di espropriazione per pubblica utilità** concernenti le infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale dei gasdotti (nonché gli oleodotti facenti parte della rete nazionale dei gasdotti) vengono **estese ai gasdotti di approvvigionamento dall'estero incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazioni dei progetti e le relative opere connesse**. In conseguenza della modifica non si fa, pertanto, più riferimento alle opere accessorie come è previsto nel testo vigente.
37.2 N.F.	Giovanna Sanna	PD	17.10	*Aggiunge la lettera c-bis) del comma 2* il quale prevede che, **per le infrastrutture lineari energetiche** facenti parte della rete nazionale dei gasdotti, **l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione alla costruzione è adottato** d'intesa con le Regioni interessate **previa acquisizione del parere degli enti locali** ove ricadono le infrastrutture da rendere entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali il parere si intende acquisito (attraverso una novella del comma 5 dell'articolo 52-*quinquies* del D.P.R. n. 327/2001).
37.18 N.F.	Gutgelt	PD	17.10	*modifica il* ***comma 3*****,** che riguarda gli **stoccaggi di gas naturale**, ed è volto ad accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione. L'emendamento apporta alcune integrazioni: • oltre alla punta di erogazione si aggiunge quella **di iniezione;** • si precisa che i meccanismi regolatori di **incentivazione** per lo sviluppo delle prestazioni di punta del sistema nazionale degli stoccaggi (che l'AEEGSI deve stabilire) a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015) **possono essere anche asimmetrici**

Articolo 38 – *(Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
38.154	Abrignani	FI	17.10	*Modifica il* ***comma 1*****,** sostituendo le parole "decreti autorizzativi", con riguardo alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, con **"titoli abilitativi".**
38.161 N.F.	Mariastella Bianchi	PD	17.10	*Aggiunge* ***il comma 1-bis*****,** che demanda al Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente, la predisposizione di un **piano delle aree** in cui sono consentite le attività attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale.
38.91 N.F.	Borghi	PD	17.10	*Interviene sull'articolo 38*, *modificando, sopprimendo e introducendo taluni commi*. Di seguito si dà conto delle modifiche apportate in materia di: ***Trasferimento alla competenza statale della VIA relativa alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma (commi 3 e 4)*** Le modifiche al **comma 3** sono volte, in primo luogo, a coordinare il trasferimento dalle regioni al Ministero dell'ambiente della competenza al rilascio del **provvedimento di VIA** (valutazione di impatto ambientale) quanto ai progetti relativi ad attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma. Il testo vigente del comma 3, che opera tale trasferimento mediante l'aggiunta di tali attività nell'allegato II alla parte II del D.Lgs. 152/2006 (che elenca i progetti assoggettati a VIA statale), viene infatti integrato al fine di eliminare, dagli allegati III e IV (che elencano i progetti di competenza regionale) i riferimenti alle attività citate relative agli idrocarburi. Il **comma 4** viene modificato al fine di prorogare dal 31 dicembre 2014 al **31 marzo 2015** il termine entro il quale le regioni devono concludere i procedimenti di VIA in corso e, decorso il quale, gli stessi procedimenti, ove non conclusi, vengono trasferiti al Ministero dell'ambiente. Un'ulteriore modifica precisa che, nei casi di trasferimento dei procedimenti al Ministero dell'ambiente, i conseguenti oneri istruttori rimangono a carico delle società proponenti e sono versati al Ministero medesimo.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Procedura di rilascio del titolo concessorio unico (Commi 5 e 6) La modifica al **comma 5,** è volta a rendere la **proroga della fase di coltivazione** da parte del Mise **non più automatica** , ma subordinata al caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, Le modifiche al **comma 6,** intervengono specificamente sulla **procedura relativa al titolo concessorio unico.** In particolare si specifica che la valutazione ambientale preliminare è svolta entro 60 giorni con parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS del MATTM e per ribadire che per il decreto ministeriale di rilascio del titolo per le attività in terraferma, è necessaria la **previa intesa con la Regione.** Inoltre si rinvia alla normativa comunitaria e alla seconda parte del Codice ambientale per il rilascio della VIA per i progetti di opere ed interventi relativi ad attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi (**comma 6-bis**); con il **comma 6-ter** infine si dispone che il rilascio del titolo concessorio unico è subordinato alla presentazione di idonee garanzie bancarie o assicurative, ***Applicazione delle nuove disposizioni sul titolo concessorio unico (comma 8)*** Con le modifiche al **comma 8** si specifica che le nuove norme sul titolo concessorio unico (i precedenti commi 5 e 6) si applicano anche ai **titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice ambientale** (e non più a tutti i titoli vigenti) e ai procedimenti in corso. E' inoltre fatta salva, con riguardo all'applicazione delle disposizioni sui procedimenti di VIA in corso presso le Regioni (di cui al comma 4) l'opzione, da parte dell'istante, di proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale presso la Regione, da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame. ***Soppressione delle disposizioni sul programma provvisorio (comma 9)*** Si sopprime il comma 9, che prevedeva l'applicazione della procedura di un **programma provvisorio** con l'indicazione degli studi e le sperimentazioni necessarie, nonché il tempo necessario alla loro realizzazione, **ai titoli minerari e ai procedimenti di conferimento ricadenti in specifiche aree, nelle quali attualmente vige un divieto di prospezione, di ricerca e coltivazione di idrocarburi**. Si tratta delle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Salerno e delle Isole Egadi, nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po. ***Progetti sperimentali di coltivazione (comma 10)*** Con le integrazioni **al comma 10** si inseriscono **gli enti pubblici territoriali** (oltre alle regioni e agli enti locali) tra gli enti territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche o dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti che hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale. Si prevede inoltre che i progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti possano essere autorizzati dal MiSE **solo previo espletamento della procedura di VIA che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa,** sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici. ***Precauzioni tecniche per la reiezione delle acque di strato (comma 11)*** Con l'integrazione al comma 11, si prevede che le autorizzazioni relative alla **reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa** siano rilasciate con la prescrizione delle **precauzioni tecniche necessarie** a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi; ***Divieto di estrazione di shale gas e shale oil e divieto delle tecniche di fratturazione (comma 11-quater)*** Con l'inserimento del **comma 11-*quater*** si introduce, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato **il divieto della ricerca e dell'estrazione di shale gas e shale oil e** il rilascio dei relativi titoli minerari. Si specifica al riguardo che è vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, **finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale oil.** E' inoltre imposto l'obbligo ai titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di comunicare entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, i dati e le informazioni relative all'utilizzo pregresso di tali tecniche per lo shale gas e

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				lo shale oil, anche in via sperimentale. Con riguardo alle sanzioni, si specifica che le violazioni dei divieti suddetti determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso. *Si segnala al riguardo che una disposizione relativa al divieto di ricerca e di estrazione dello shake gas e delle relative tecniche di frantumazione è contenuta nel c.d. Collegato ambientale (AC 2093) in corso di esame presso la Camera.*
38.83	Tancredi	NCD	17.10	*Modifica il* ***comma 10*****,** che mira a tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi. L'emendamento in esame integra la norma per tutelare le risorse localizzate **nel mare continentale e in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi** oggetto di attività di ricerca e coltivazione.
38.40 NF	Liuzzi	M5S	17.10	*Aggiunge il* ***comma 11-bis***, riguardante i **rifiuti solidi e liquidi** delle attività estrattive. Per tali rifiuti, gli operatori delle industrie estrattive vengono obbligati a tenere un **registro delle quantità** esatte, pena la revoca dell'autorizzazione dell'attività estrattiva.
38.38	Liuzzi	M5S	17.10	*Inserisce il* ***comma 11-ter****,* che aumenta il **limite massimo del contributo** richiesto a carico dei soggetti richiedenti per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro. Tale contributo passa da un **massimo dello 0,5 per mille ad un massimo dell'1 per mille** del valore delle opere da realizzare.
38.177	Relatore		17.10	*Aggiunge il comma* ***11-quinquies*** in cui si demanda ad un decreto del MISE la definizione di condizioni e modalità per il riconoscimento di una **maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento** ottenuta dalla conversione degli impianti di produzione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili che alimentano siti industriali o artigianali. Il riferimento per la definizione di tale valorizzazione è il meccanismo dei certificati bianchi alla cogenerazione ad alto rendimento (di cui al decreto del Mise 5 settembre 2011).
38.015 NF	Abrignani	F.I.	17.10	*Inserisce* ***l'articolo 38-bis****,* **sulle risorse geotermiche**, per integrare le finalità e i criteri del decreto ministeriale previsto dal DL 69/2013 e finalizzato a potenziare gli interventi del **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.** In particolare, l'emendamento in esame inserisce tra

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				gli interventi del Fondo, le operazioni finanziarie finalizzate all'attività di impresa relativa alla sperimentazione di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, di durata non inferiore a 36 mesi. In **deroga** alla normativa (DM 26 giugno 2012, articolo 5) relativa alla concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi, per tali attività inerenti alla sperimentazione di impianti pilota geotermici si applica la **garanzia diretta del fondo fino al 70%** fino ad un massimo di 100 milioni annui.

Articolo 39 – *(Revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
39.7	Relatore		16.10	*Modifica il comma 1, lett. c)* **specificando che,** oltre all'ipotesi di veicoli utilizzati come beni strumentali nell'attività di impresa, **l'assegnazione delle quote del Fondo** per l'erogazione degli incentivi si abbia per i **veicoli dati in disponibilità ai dipendenti in uso proprio e per lo svolgimento dell'attività lavorativa**, anziché ai veicoli dati genericamente in uso promiscuo ai dipendenti
39.2	Borghi	PD	16.10	***Aggiunge il comma 1-bis***, al fine di **includere, nel novero degli interventi a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste** del sistema comunitario per lo scambio **di quote di emissione di gas a effetto serra**, anche il **rafforzamento della tutela degli ecosistemi terrestri e marini**, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e comunitari, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento (nuova lettera d-*bis*) del comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 30/2013).

Articolo 39-*bis* – *(Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
39.05	Relatore		16.10	***Inserisce l'articolo 39-bis***, che modifica la definizione di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, contenuta nel d.lgs. 102/2014 di recepimento della direttiva 27/2012/UE sull'efficienza energetica.

Articolo 42 – *(Disposizioni in materia di finanza delle regioni)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
42.37	Relatore		17.10	***Aggiunge il comma 14-bis*** che ribadisce, al fine di accelerare le procedure per l'intesa sul riparto tra le regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale, per l'anno 2014, che le regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali sono quelle individuate nella seduta della Conferenza Stato-regioni e province autonome del 5 dicembre 2013 (Umbria, Emilia Romagna, Veneto). *Si osserva in proposito che **dal 2013**, in fase di prima applicazione, il fabbisogno standard delle regioni a statuto ordinario è già stato determinato applicando ad ogni singola regione i valori di costo rilevati nelle tre regioni di riferimento individuate nella ricordata seduta del 5 dicembre 2013.* ***Aggiunge il comma 14-ter*** che a sua volta aggiunge, alla fine del comma 67-*bis* dell'art. 2, della legge finanziaria 2010 (L. 191/2009), due periodi. Questi prevedono, in attesa dell'adozione dell'apposito decreto del MEF (non ancora intervenuto), in via transitoria per l'anno 2014, una procedura, già disposta per gli anni 2012 e 2013 dalla legge di stabilità 2014, per il riparto della quota premiale da attribuire alle regioni che istituiscono una Centrale regionale per gli acquisti ed altre misure di riequilibrio di bilancio. La procedura transitoria prevede che il Ministro della salute, di concerto con il MEF, e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, stabilisca il **riparto della quota premiale** tenendo conto anche di criteri di equilibrio indicati dalla Conferenza stessa. Per il solo **2014**, inoltre, **viene incrementata da 0,3 a 1,75%** la percentuale indicata per la **quota premiale a valere sulle risorse ordinarie** previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
42.36	Governo		13/10	***Aggiunge i commi 14-quater e 14-quinquies*** per destinare alla riduzione dei **debiti commerciali** contratti dalla regione Sardegna le riserve afferenti al territorio della regione in origine destinate alla concessione di anticipazioni agli enti locali; per compensare gli effetti finanziari pari a 230 milioni di euro viene prevista una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 2013, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della "**Sezione**

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari". Poiché tale utilizzo determina il venir meno di **interessi attivi** commisurati al tasso dei BTP a 5 anni per gli anni a venire si provvede a far fronte alla parte più cospicua degli oneri via via decrescenti a partire dal 2016 (2.376.000 euro) e sino al 2019 (2.142.228 euro) mediante la riduzione **del Fondo per interventi strutturali di politica economica**, previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Per una parte residuale (pari a 384 mila euro) a decorrere dall'anno 2016 mediante la riduzione delle proiezioni dello stanziamento del **Fondo speciale di parte corrente** utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 42-bis – *(Termini per la richiesta di ammissione al finanziamento del programma di edilizia sanitaria)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
42.02	Governo		17.10	***Aggiunge l'articolo 42-bis*** in materia di **edilizia sanitaria** e in particolare modifica i termini temporali, decorsi i quali, in caso di mancato utilizzo delle risorse assegnate, si intendono risolti gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome. Per gli accordi sottoscritti nel corso del 2013, in caso di mancata utilizzazione, la norma in esame rimodula i termini per la richiesta di ammissione al finanziamento in 30 (trenta) mesi dalla sottoscrizione dell'accordo (diciotto mesi il termine indicato dall'articolo 1, comma 310, della finanziaria 2006 (legge 266/2005) Conseguentemente vengono fissati in 36 (trentasei) mesi dalla sottoscrizione degli accordi di programma, i termini relativi agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile (ventiquattro mesi il termine indicato dall'articolo 1, comma 310, della finanziaria 2006 (legge 266/2005).

Articolo 43 – *(Misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e del Fondo di solidarietà comunale)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
43.29 0.43.29.1 N.F.	Governo Guerra	PD	17.10	***Aggiunge il comma 3-bis*** il quale reca disposizioni volte a **limitare**, per l'anno 2014, l'applicazione di talune **sanzioni** previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del **patto di stabilità interno** 2013 da parte degli enti locali. In particolare, per gli enti che **non hanno raggiunto l'obiettivo del patto** per il **2013**, il comma riduce l'applicazione della **sanzione** consistente nella **riduzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale,** di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011, **limitandola** ad un importo massimo corrispondente al **3 per cento delle entrate correnti** registrate nell'ultimo consuntivo (anziché commisurarla all'effettivo scostamento tra il risultato e l'obiettivo programmatico predeterminato, come previsto dalla normativa vigente). Il sub-emendamento aggiunge un ulteriore periodo al comma 3-*bis* con cui si prevede che, su richiesta dei **comuni** che hanno attivato nel 2014 la procedura di **riequilibrio finanziario** pluriennale nonché dei comuni che nel 2014 hanno deliberato il **dissesto** finanziario, il **pagamento della sanzione** possa essere **rateizzato in 10 anni** e gli effetti finanziari determinati dalla sua applicazione non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno sulla base della premialità.
43.30	Governo		17.10	***Aggiunge il comma 5-bis*** che modifica il comma 729-*quater* della legge n. 147 del 2013 al fine di **concedere** ai comuni per cui non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarietà comunale 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidarietà 2013, come risultante dalla verifica del gettito IMU, la possibilità di chiedere la rateizzazione triennale, a decorrere dal 2015, delle somme ancora da recuperare, comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle entrate. A seguito delle richieste di rateizzazione il Ministero dell'interno comunica ai comuni beneficiari gli importi da riconoscere in ciascuna annualità sino al 2017.
43.20	Melilli	PD	17.10	***Aggiunge il comma 5-bis***, che modificando l'articolo 32, comma 3, del D.L. n. 66/2014, **riduce** dal 95 al **75%** la **percentuale dei pagamenti** di debiti che le amministrazioni regionali devono aver **certificato**, al fine di **poter accedere** all'erogazione di anticipazioni di liquidità a valere sulla **ulteriore dotazione aggiuntiva per il 2014** della "Sezione regioni", derivante ad eventuali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				disponibilità relative ad anticipazioni attribuite precedentemente e non ancora erogate, anche per eventuali verifiche negative in merito al rispetto degli adempimenti richiesti alle Regioni.
43.28	Governo		13/10	***Aggiunge il comma 5-quater*** che disciplina il procedimento per l'adozione della **nota metodologica** riferita alla procedura di calcolo e della **stima delle capacità fiscali** per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, che costituiscono uno dei **criteri,** previsti dal comma 380-*quater* dell'articolo della legge n. 228 del 2012, per la **ripartizione** di quota parte (10 per cento) del **Fondo di solidarietà comunale**. In particolare, la nota metodologica e la stima delle capacità fiscali sono adottate con **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze (da pubblicare in Gazzetta Ufficiale), previa **intesa** in sede di **Conferenza Stato-città ed autonomie locali**. Come evidenziato nella relazione illustrativa dell'emendamento, attraverso tale percorso si eviterebbe di replicare la procedura prevista per l'adozione dei fabbisogni standard degli enti locali (decreto legislativo n. 216 del 2010) ritenuta troppo farraginosa e pregiudizievole per la tempestiva adozione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, del decreto di riparto del Fondo di solidarietà comunale, previsto dal comma 380-*ter* della legge n. 228/2012. Tale decreto, infatti, a partire dall'anno 2015 deve essere adottato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. *Si osserva che, a differenza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 216 del 2010, tale nota metodologica* ***non*** *sarebbe oggetto di* ***parere*** *da parte della* ***Commissione parlamentare*** *per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e verrebbe* ***adottata*** *con* ***decreto*** *del Ministro dell'economia e delle finanze in luogo dell'apposito* ***decreto del Presidente del Consiglio dei ministri****.*

Articolo 43-*bis* – (*Regioni a statuto speciale e province autonome)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
43.024 N.F.	Alfreider	Misto – minoranze linguistiche	17.10	***Introduce l'articolo 43-bis,*** ai sensi del quale le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				relative norme di attuazione.

Articolo 43-*ter* – *(Misure finanziarie per la realizzazione di opere pubbliche da parte degli enti locali sciolti a seguito di infiltrazioni o di condizionamento da parte della criminalità organizzata)*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
43.025	Governo		17.10	***Introduce l'articolo 43-ter*** recante ***"Misure finanziarie per la realizzazione di opere pubbliche da parte degli enti locali sciolti a seguito di infiltrazione e/o condizionamenti da parte della criminalità organizzata".*** L'articolo prevede la destinazione, per il triennio 2014-2016, in favore dei comuni commissariati per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, ai fini della realizzazione o manutenzione di opere pubbliche, delle eventuali economie di bilancio che dovessero verificarsi a valere sullo stanziamento disposto a favore delle fusioni di comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter, delle legge n. 228/2012. Si ricorda che si tratta di uno stanziamento di importo non inferiore a complessivi **30 milioni di euro nel triennio 2014-2016**, che la citata disposizione ha previsto, in favore delle **fusioni di comuni,** a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà comunale. Tali somme sono state poi trasferite all'apposito capitolo di bilancio (cap. 1316/Interno), ai sensi dell'articolo 50, comma 9-*bis*, del D.L. n. 66/2014.